



STATUTO

(Art. 16 della Legge Regionale 23 maggio 2008, n. 6)

Allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 362017 del 28.11.2017

PARTE I

Natura Giuridica – Sede – Funzioni e Compiti – Comprensorio e perimetro

- Art. 1 - Natura giuridica e sede**
- Art. 2 - Fini istituzionali**
- Art. 3 - Comprensorio**

PARTE II

Organi - Procedimento elettorale

- Art. 4 - Organi del Consorzio**
- Art. 5 - Assemblea dei Consorziati**
- Art. 6 - Consiglio dei Delegati**
- Art. 7 - Funzioni del Consiglio dei Delegati**
- Art. 8 - Consiglio di Amministrazione**
- Art. 9 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione**
- Art. 10 - Mozione di sfiducia**
- Art. 11 - Presidente**
- Art. 12 - Collegio dei Revisori**
- Art. 13 - *Prorogatio***
- Art. 14 - Indennità**
- Art. 15 - Elezioni consortili**
- Art. 16 - Diritto al voto**
- Art. 17 - Procedimento elettorale**
- Art. 18 - Elenco degli aventi diritto al voto**
- Art. 19 - Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto**
- Art. 20 - Liste dei candidati**
- Art. 21 - Seggi e Votazioni**
- Art. 22 - Scrutinio**
- Art. 23 - Proclamazione dei risultati e insediamento**

PARTE III

Organizzazione e funzionamento degli Uffici

- Art. 24 - Direzione politica e direzione amministrativa**
- Art. 25 - Struttura organizzativa**
- Art. 26 - Direttore Generale**

- Art. 27 - Direttori di Area
- Art. 28 - Potere sostitutivo
- Art. 29 - Norme Comuni
- Art. 30 - Garanzia dell'attività amministrativa
- Art. 31 - Controllo di gestione

PARTE IV

Bilancio e Contabilità

- Art. 32 - Principi Generali
- Art. 33 - Bilancio di Previsione
- Art. 34 - Esercizio Provvisorio
- Art. 35 - Fondi di riserva
- Art. 36 - Entrate
- Art. 37 - Spese
- Art. 38 - Economato
- Art. 39 - Utilizzo di entrate a specifica destinazione
- Art. 40 - Affidamento del Servizio di Tesoreria
- Art. 41 - Debiti fuori bilancio
- Art. 42 - Residui
- Art. 43 - Eliminazione dei residui attivi e passivi
- Art. 44 - Contabilità economico-patrimoniale ed economico-analitica
- Art. 45 - Rendiconto
- Art. 46 - Conto del Bilancio
- Art. 47 - Stato Patrimoniale
- Art. 48 - Conto economico
- Art. 49 - Nota integrativa
- Art. 50 - Norma di rinvio
- Art. 51 - Piano di classifica
- Art. 52 - Catasto consortile
- Art. 53 - Entrata in vigore

PARTE I

NATURA GIURIDICA – SEDE – FUNZIONI E COMPITI – COMPENSORIO E PERIMETRO

Articolo 1 – Natura giuridica e Sede

1) Il **Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** è istituito con Decreto del Presidente della Regione n° 126 del 19 novembre 2015, con il quale è stata approvata, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge – quadro in materia di consorzi di bonifica), la fusione tra il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis ed il Consorzio di bonifica del Cixerri.

2) La fusione, secondo quanto disposto con Deliberazione della Giunta regionale n. 20/13 del 12 aprile 2016, si realizza per incorporazione nel Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (istituito con D.P.G.R. n. 162/5G del 27 maggio 1975), del Consorzio di bonifica del Basso Sulcis (istituito con R. D. n. 12296 del 20 novembre 1939) e del Consorzio di bonifica del Cixerri (istituito con D.P.R. 15 marzo 1951).

3) Il **Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** è, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, Ente Pubblico al servizio dei Consorziati per la valorizzazione del Territorio in un rapporto di collaborazione operativa con gli Enti locali del relativo comprensorio, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità e, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 6/2008, nel rispetto degli atti di indirizzo impartiti dalla Giunta Regionale in ordine all'attività programmatica, gestionale e contabile.

4) Il **Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** ha la propria sede legale in Cagliari, via Dante n° 254 ed è organizzato sul territorio con le seguenti articolazioni periferiche:

Subcomprensorio di Cagliari

- Ufficio gestione irrigua di Quartucciu sito in Località "Is Forreddus" SS 125 Km. 10,700;
- Ufficio gestione irrigua di San Sperate sito in Via Cagliari n°116;
- Ufficio gestione irrigua di San Gavino sito in Via Po n° 1;
- Ufficio gestione irrigua di Senorbi sito in Via Sant'Andrea Frius;
- Ufficio gestione irrigua di Serramanna sito in Località Pimpisu;
- Ufficio gestione irrigua di Villacidro sito in località "Rio Leni";
- Ufficio gestione irrigua di Villaputzu sito in località "Edringiana";
- Ufficio manutenzione canali di Muravera sito in località "Tuerredda";
- Ufficio manutenzione canali di Villasor sito in Strada provinciale n°4 Km. 15,00;

Subcomprensorio del Cixerri

- Ufficio amministrativo sede di Iglesias, sito in via XX Settembre n. 84;

- Ufficio gestione Irrigua e in località Sa Stola, comune di Iglesias, Strada Provinciale n. 86 Iglesias Villamassargia;

Subcomprensorio del Basso Sulcis

- Ufficio Amministrativo, via Catania 5, 09013 comune di Carbonia (CI);
- Ufficio gestione irrigua 1, sito in via Samis in Località Sa Carabia, comune di San Giovanni Suergiu.
- Ufficio gestione irrigua 2, sito in via Quintino Sella, in Località Is Porcinas, comune di Masainas.

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale è retto dal presente Statuto.

Articolo 2 – Fini istituzionali

1) I fini istituzionali del **Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** consistono, salvo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 8 dell'art. 46 della legge regionale n. 6 del 2008, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 ed al comma 3 dell'art. 6 della medesima legge, ed inoltre nel compimento degli adempimenti di natura consultiva e propositiva disposti dalla citata legge regionale n. 6 del 2008.

2) Nell'espletamento dei fini istituzionali di cui al precedente comma, il Consorzio di Bonifica tiene informato l'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura, con le modalità previste dall'art. 7, comma 6, del presente Statuto.

Articolo 3 – Comprensorio di Bonifica

1) Il Comprensorio di bonifica rappresenta l'ambito territoriale di operatività del **Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** che insiste nel territorio dei seguenti 105 Comuni dell'Area Metropolitana di Cagliari, della Provincia del Sud Sardegna e della Provincia di Oristano, ricomprendendo una superficie totale di ettari 332.754,6527, con la superficie ripartita secondo lo schema sottostante:

Comune	di Ales	Ha	400,0249	Oristano
Comune	di Ales (frazione Curcuris)	Ha	691,9929	Oristano
Comune	di Ales (frazione Zeppara)	Ha	233,0566	Oristano
Comune	di Arisci	Ha	898,2723	Cagliari
Comune	di Assemini	Ha	10.425,7325	Cagliari
Comune	di Baradili	Ha	545,3478	Oristano
Comune	di Baressa	Ha	1.215,7974	Oristano
Comune	di Barrali	Ha	1.107,1154	Cagliari
Comune	di Barumini	Ha	1.824,0921	Medio Campidano
Comune	di Cagliari	Ha	726,5735	Cagliari
Comune	di Cagliari (frazione Pirri)	Ha	239,7957	Cagliari

Comune	di Carbonia (SubComp. Cixerri)	Ha	1.080,1263	Carbonia Iglesias
Comune	di Carbonia (SubComp. Sulcis)	Ha	8.003,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di Capoterra	Ha	7.250,3368	Cagliari
Comune	di Collinas	Ha	2.015,1949	Medio Campidano
Comune	di Decimomannu (SubComp. Cagliari)	Ha	2.149,7412	Cagliari
Comune	di Decimomannu (SubComp. Cixerri)	Ha	849,9495	Cagliari
Comune	di Decimoputzu	Ha	4.348,3464	Cagliari
Comune	di Dolianova	Ha	3.929,9357	Cagliari
Comune	di Domus De Maria	Ha	1.917,1202	Cagliari
Comune	di Domusnovas (SubComp. Cagliari)	Ha	1.129,6360	Carbonia Iglesias
Comune	di Domusnovas (SubComp. Cixerri)	Ha	1.603,0769	Carbonia Iglesias
Comune	di Donori	Ha	3.366,3191	Cagliari
Comune	di Elmas	Ha	887,0105	Cagliari
Comune	di Fluminimaggiore	Ha	140,5305	Carbonia Iglesias
Comune	di Furtei	Ha	1.533,3220	Medio Campidano
Comune	di Genuri	Ha	408,3602	Medio Campidano
Comune	di Gesico	Ha	5,3555	Cagliari
Comune	di Giba	Ha	3.046,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di Gonnese	Ha	102,2499	Carbonia Iglesias
Comune	di Gonnoscodina	Ha	855,5036	Oristano
Comune	di Gonnosfanadiga	Ha	8.700,5069	Medio Campidano
Comune	di Gonnosnò	Ha	765,6753	Oristano
Comune	di Gonnostramatza	Ha	1.685,5433	Oristano
Comune	di Guamaggiore	Ha	1.329,2791	Cagliari
Comune	di Guasla	Ha	3.396,7442	Cagliari
Comune	di Guspini	Ha	11.474,1546	Medio Campidano
Comune	di Iglesias	Ha	3.598,6341	Carbonia Iglesias
Comune	di Lasplassas	Ha	1.074,9526	Medio Campidano
Comune	di Lunamatrona	Ha	1.949,9987	Medio Campidano

Comune	di Mandas	Ha	380,3771	Cagliari
Comune	di Masainas	Ha	2.383,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di Maracalagonis	Ha	2.471,6570	Cagliari
Comune	di Masullas	Ha	1.806,3568	Oristano
Comune	di Masullas (frazione Pompu)	Ha	506,6099	Oristano
Comune	di Monastir	Ha	2.950,1486	Cagliari
Comune	di Monserrato	Ha	1.017,7811	Cagliari
Comune	di Morgongiori	Ha	749,6641	Oristano
Comune	di Muravera	Ha	3.488,0000	Cagliari
Comune	di Musel	Ha	1.940,3593	Carbonia Iglesias
Comune	di Narcao	Ha	7.761,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di Nuraminis	Ha	4.587,9441	Cagliari
Comune	di Nuxis	Ha	2.149,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di Ortacesus	Ha	2.145,4846	Cagliari
Comune	di Pabillonis	Ha	3.665,4365	Medio Campidano
Comune	di Pauli Arbarei	Ha	1.467,1902	Medio Campidano
Comune	di Perdaxius	Ha	2.949,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di Pimentel	Ha	1.472,0953	Cagliari
Comune	di Piscinas	Ha	1.687,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di Pula	Ha	3.563,1311	Cagliari
Comune	di Quartu S. Elena	Ha	7.087,8405	Cagliari
Comune	di Quartucciu	Ha	2.376,3241	Cagliari
Comune	di S. Andrea Frius	Ha	1.944,3231	Cagliari
Comune	di S. Gavino Monreale	Ha	8.685,0284	Medio Campidano
Comune	di S. Nicolò d'Arcidano	Ha	2.454,8045	Oristano
Comune	di Samassi	Ha	4.017,9087	Medio Campidano
Comune	di Samatzai	Ha	3.089,7467	Cagliari
Comune	di San Basilio	Ha	909,9427	Cagliari
Comune	di San Giovanni Suergiu	Ha	7.009,0000	Carbonia Iglesias

Comune	di Sant'Anna Arresi	Ha	946,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di San Vito	Ha	2.230,0000	Cagliari
Comune	di Sanfuri	Ha	5.772,8620	Medio Campidano
Comune	di Santadi	Ha	4.665,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di Sardara	Ha	5.322,2674	Medio Campidano
Comune	di Sarroch	Ha	2.189,9753	Cagliari
Comune	di Segariu	Ha	1.321,7471	Medio Campidano
Comune	di Selargius	Ha	2.457,8772	Cagliari
Comune	di Selegas	Ha	2.206,0189	Cagliari
Comune	di Senorbi	Ha	2.102,4799	Cagliari
Comune	di Serdiana	Ha	4.359,4765	Cagliari
Comune	di Serramanna	Ha	7.418,2675	Medio Campidano
Comune	di Serrenti	Ha	3.636,0950	Medio Campidano
Comune	di Sestu	Ha	4.410,8713	Cagliari
Comune	di Settimo S. Pietro	Ha	298,7861	Cagliari
Comune	di Setzu	Ha	233,7511	Medio Campidano
Comune	di Siddi	Ha	1.142,0583	Medio Campidano
Comune	di Siliqua (SubComp. Cagliari).	Ha	1.531,2354	Cagliari
Comune	di Siliqua (SubComp. Cixerri).	Ha	8.488,2234	Cagliari
Comune	di Simala	Ha	1.309,0450	Oristano
Comune	di Sini	Ha	392,7712	Oristano
Comune	di Sinnai	Ha	645,1320	Cagliari
Comune	di Siris	Ha	591,6123	Oristano
Comune	di Sisini	Ha	422,6256	Cagliari
Comune	di Siurgus Donigala	Ha	2.086,1135	Cagliari
Comune	di Soleminis	Ha	1.254,9817	Cagliari
Comune	di San Sperate	Ha	2.451,1279	Cagliari
Comune	di Suelli	Ha	1.853,9604	Cagliari
Comune	di Tratalias	Ha	2.628,0000	Carbonia Iglesias

Comune	di Tuili	Ha	1.031,5334	Medio Campidano
Comune	di Turri	Ha	931,9981	Medio Campidano
Comune	di Ussana	Ha	3.132,0965	Cagliari
Comune	di Ussaramanna	Ha	945,1716	Medio Campidano
Comune	di Uta	Ha	12.590,9457	Cagliari
Comune	di Vallermosa	Ha	3.562,1904	Cagliari
Comune	di Villa San Pietro	Ha	3.113,1456	Cagliari
Comune	di Villacidro	Ha	17.881,5354	Medio Campidano
Comune	di Villamar	Ha	3.748,6127	Medio Campidano
Comune	di Villamassargia	Ha	4.038,2186	Carbonia Iglesias
Comune	di Villanovaforru	Ha	1.059,9129	Medio Campidano
Comune	di Villanovafranca	Ha	2.676,5215	Medio Campidano
Comune	di Villaperuccio	Ha	3.644,0000	Carbonia Iglesias
Comune	di Villaputzu	Ha	5.657,0000	Cagliari
Comune	di Villasor	Ha	8.141,6887	Cagliari
Comune	di Villaspeciosa (SubComp. Cagliari)	Ha	1.528,4547	Cagliari
Comune	di Villaspeciosa (SubComp. Cixerri)	Ha	1.082,6974	Cagliari
	TOTALE	Ha	332.754,6527	

2) Il **Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale** è ubicato nell'area all'interno dei confini di seguito riportati, a solo titolo indicativo, e risultanti da quelli definiti nei vari provvedimenti di costituzione nonché dai successivi provvedimenti di ampliamento, i quali tutti fanno fede in caso di contestazione circa gli esatti limiti, come risulta dalle corografie che pur non materialmente allegate al presente Statuto, si intendono parte integrante e sostanziale dello stesso.

La perimetrazione del Comprensorio di bonifica è allegata al presente Statuto mediante una rappresentazione in sintesi, in scala 1:200.000, denominata "Allegato A Perimetro del comprensorio di bonifica".

Il Perimetro di contribuenza, che costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva del Consorzio, è definito dall'insieme degli immobili che traggono beneficio dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n.6 del 2008, ed è individuato nel Piano di classifica del Consorzio medesimo.

Il Comprensorio di bonifica è individuato da tre SubComprensori denominati SubComprensorio Cagliari, SubComprensorio Basso Sulcis e SubComprensorio Cixerri.

SUBCOMPENSORIO CAGLIARI

La linea perimetrale che racchiude il comprensorio di bonifica, si diparte per il lato:

AD OVEST: dalla Costa Sud-Occidentale e dal limite amministrativo dei Comuni di Domus De Maria e Teulada. Procede seguendo lo spartiacque dei monti che circondano e sovrastano la fascia litoranea per poi intersecare il confine tra Capoterra e Sarroch (quota 667).

Da quest'ultimo punto con una spezzata passa per monte Cappeddu, procede lungo i confini di Assemini - Capoterra, isola amministrativa di Assemini - Sarroch, isola amministrativa di Assemini - Villa S. Pietro, isola amministrativa di Assemini - Santadi, isola amministrativa di Assemini - Narcao e Siliqua. Prosegue poi lungo i confini di Uta - Siliqua, Uta - Decimomannu fino al Rio Cixerri, in prossimità del guado di detto fiume in corrispondenza della strada vicinale "Olias". Da tale punto segue il confine amministrativo Villaspeciosa - Decimomannu fino alla S.S. 130 in prossimità della Casa Cantoniera Pelliconi.

Dalla Cantoniera Pelliconi segue la S.S. 130 ed il limite del Consorzio di Bonifica del Cixerri sino a Tanca Berlingheri (quota 111) e da qui prosegue in linea retta fino alla miniera abbandonata ad Ovest di Monte Filixi per seguire poi il confine Villacidro - Vallermosa, Villacidro - Isola amministrativa di Iglesias e Villacidro - Domusnovas sino a quota 811 della Punta Martroxius Modus.

Da questa, abbandonati i limiti comunali, tocca, circoscrivendo il bacino imbrifero estremo del comprensorio, la quota 806, Monte Conca Arrubi, Domu de Sa Ni, quota 753, quota 761, Punta S. Barbara, quota 812, quota 803, Punta Nebidedda (quota 826), quota 797 (Punta Bolentinu) attraversa il limite comunale di Fluminimaggiore - Domusnovas a quota 870, tocca 739 in prossimità di Serra Is Abinus, Mitza de Cuncurgius a quota 901 circa, i punti trigonometrici a quota 1082 e 1094 di Monte Lisones, segue il confine di Gonnosfanadiga - Fluminimaggiore sino a Genna Sa Scirra (quota 855) e quota 876 dove abbandona detto confine comunale e in direzione Ovest - Est tocca la quota 903 (Genna de Su Pirastu), quota 847 (Genna Mirratta), quota 1059 e quota 1078 (punto trigonometrico di Punta Riu Purdeddus) sino ad incontrare Riu de Mesu del quale ne segue il corso sino a Porcile de Marronis (quota 37).

Raggiunge, poi, ad Ovest di Punta de S'Erbaceu il canale Baguda, Rio Mannu e lo segue fino all'attraversamento, a Nord - Est de Is Conchisceddass, della mulattiera in destra del Rio San Cosimo, tocca le quote 153 e 163 lungo detta mulattiera che percorre fino al confine di Gonnosfanadiga - Arbus. Segue quest'ultimo fino all'altezza di quota 172, tocca il caposaldo di San Cosimo (quota 171), prosegue per la strada comunale Gonnosfanadiga - Arbus, corre lungo la sponda sinistra del Fiume Terramaistus fino al confine Gonnosfanadiga - Guspini. Prosegue lungo le strade vicinali di San Cosimo e di S'Altai, passa ad Ovest dell'abitato di Guspini e continua lungo la strada comunale Guspini - Montevecchio, fino al ponte ferroviario sul Rio Montevecchio all'altezza di Casa Olla.

Da questo punto prosegue lungo la sponda sinistra del Rio Montevecchio fino all'incontro con la strada vicinale Cugui Cabassu, segue quest'ultima fino al Rio Funtana Lucida che attraversa in corrispondenza di quota 143, passa per Casa Mancosu e Casa Floris e seguendo la curva di livello 150, attraversa Gora di Maureddi, si svolge lungo le pendici di Monte Abis e Monte Togoro, prosegue sulla vicinale Genna

Craboni al Rio Masoni Ierru.

Segue quest'ultimo fino all'altezza di quota 95 in Regione Roià Torru, attraversa il Rio Is Trigas tra quota 120 e Casa Usai, costeggia Bruncu Giovanni Atzeni (quota 196) e quota 355 e arriva in territorio di Gonnosfanadiga (frazione) nei pressi di Casa Abis (quota 162).

Prosegue con andamento sinuoso passando tra la quota 277 e Bruncu S'esca, tocca Mitza (quota 283), Casa Atzeni (quota 301) e svolgendosi lungo la curva di livello 300 giunge al confine comunale Gonnosfanadiga (frazione) - Guspini nei pressi di quota 334.

Da questo punto, seguendo all'incirca la linea di massima pendenza, giunge a Riu Gutturu Ortigu, e dopo averlo attraversato all'altezza di Monte Sparisceddu, prosegue lungo la Vicinale Gutturu Ortigu fino a Casa Tuveri (quota 75), tocca Casa Floris (quota 76) e Nuraghe Gentilis (quota 95).

Prosegue lungo la curva di livello 100, costeggia le pendici di Monte Sa Perda e Monte Ois e, seguendo la vicinale di Serralonga ed il corso del Rio Froccidas e Saloccu, giunge allo stagno di Marceddì.

A NORD: Partendo dalla foce del Rio Froccidas nello stagno di Marceddì, segue le gronde degli stagni di Marceddì, di San Giovanni e di Santa Maria fino all'incontro dei limiti comunali di San Nicolò D'Arcidano, Guspini e Terralba, segue quindi i limiti di Terralba - S. Nicolò D'Arcidano fino ad intersecare la strada vicinale Corti Breccia.

Segue quest'ultima sino all'innesto con la strada comunale di Marceddì, passa a Nord dell'abitato di San Nicolò d'Arcidano lambendolo e dopo aver attraversato la S.S. 126 nei pressi del cimitero di S. Nicolò prosegue per la vicinale "S'Arrideli" sino ad incontrare il confine comunale San Nicolò d'Arcidano - Uras, prosegue da tale limite fino all'incontro dei confini territoriali di San Nicolò d'Arcidano - Mogoro.

Prosegue lungo i limiti comunali di S. Nicolò d'Arcidano - Mogoro e Pabillonis - Mogoro fino all'incrocio dei limiti comunali di Pabillonis - Mogoro Sardara.

Da quest'ultimo punto procede lungo i confini di Sardara - Mogoro, Collinas - Mogoro, Gonnostramatza - Mogoro sino all'incrocio con il confine di Masullas - Mogoro che segue fino a toccare l'incrocio dei confini di Uras - Mogoro - Masullas.

Prosegue lungo il confine di Masullas - Uras sino all'incontro della strada provinciale Uras - Mogoro e segue quest'ultima fino a Morgongiori.

Dall'abitato di Morgongiori segue la strada provinciale che collega Ales - Zeppara fino ad incontrare la strada vicinale di Cuccuru Sant'Elena che si innesta alla comunale che conduce a Figu, segue la strada provinciale che collega i Comuni di Figu, Gonnosnò, Sini, Genuri, Setzu, Tuili e Barumini.

Prosegue, quindi, sulla provinciale Barumini - Gergei sino all'intersecazione con il confine della Provincia di Nuoro.

AD EST: Segue il limite provinciale Nuoro - Cagliari coincidente con i limiti comunali di Barumini - Gergei e Villanovafranca - Gergei.

Abbandona, poi, il limite provinciale per proseguire lungo i limiti comunali di Villanovafranca - Gesico, Guasila - Gesico, Guamaggiore - Gesico e Selegas - Gesico fino ad incontrare la strada che da Gesico porta alla omonima fermata delle Ferrovie Complementari Sarde (quota 374). Segue la strada suddetta sino alla stazione summenzionata, continua lungo la strada ferrata fino al casello ferroviario in

corrispondenza di quota 431, ad Est di Nuraghe Natzargius, e da questo punto segue la strada vicinale di Matta groga fino all'incrocio con la strada Mandas - Donigala Siurgus.

Da Donigala Siurgus prosegue lungo la vicinale Donigala Monte Nuxi, segue la linea di dislivello tra Rio Pixina Tulinas e Rio De Is Colorus, continua lungo la vicinale in sinistra del Rio Piscina Tulinas e lungo il corso di quest'ultimo fino al limite comunale di Senorbì - Sisini.

Prosegue, quindi, lungo il limite Sisini - San Basilio e attraverso le quote 346 e 327 fino alla strada Suelli - San Basilio che segue fino a quota 367 sulla strada provinciale Senorbì - San Basilio.

Continua per quest'ultima strada, passa ad Est dell'abitato di San Basilio, segue la strada San Basilio - Rio Baioni Mandaresu - S. Andrea Frius per toccare poi le quote 322, 323, 252, 258 fino a quota 317 lungo il confine di San Basilio - S. Andrea Frius.

Segue detto confine sino a quota 315 e, dopo aver attraversato il Rio Bascuri, si porta sulla strada provinciale S. Andrea Frius - S. Nicolò Gerrei (a Nord di Mitza Bascuri).

Procede lungo detta strada toccando quota 327, 328 e 294 all'ingresso dell'abitato di Sant'Andrea Frius, passa ad Est dello stesso e procede fino alla vicinale di Bruncu Mannu.

Prosegue lungo la predetta vicinale per circa 400metri e quindi lungo la mulattiera di Monte Cardueru (quota 467) e Bruncu Su Cani (quota 491) fino a Bruncu Marracconis (quota 476).

Continua lungo il limite comunale di Donori - Serdiana fino a quota 470 (S'Arcu de Fogaia), tocca le quote 224 (S'Ischiscadda) e 582 (Monte Acutzu) fino a quota 311 sul Rio Piroi lungo il limite di Serdiana - Dolianova.

Segue il corso del Rio Piroi fino alla confluenza con il Rio Maidana e dopo aver toccato quota 226 (Gruxi de Maidana) segue il corso del Rio Maidaneddu fino all'altezza di Bruncu Lacoì (quota 457).

Quindi prosegue, dopo aver toccato Casa Carta (quota 392), per il sentiero di Mitza Terra Barracca fino alla vicinale Dolianova - Sa Colonia e dopo aver attraversate le quote 368, 443 e 496 (Sedda Sa Pira), giunge a Bruncu Barracca (quota 622) e seguendo la vicinale di Pranu e Murtas tocca quota 619 sul limite comunale Dolianova - Sinnai.

Procede lungo i limiti comunali di Dolianova - Sinnai, Soleminis - Sinnai e Soleminis - Settimo S. Pietro fino a quota 152 sulla strada provinciale per Monserrato - Dolianova.

Dopo aver toccato quota 119, 107 e 124 segue i limiti comunali di Sestu - Settimo San Pietro e Selargius - Settimo S. Pietro. Lascia questo confine nei pressi di "la costa Iserus" per inoltrarsi in territorio di Settimo San Pietro toccando la strada Selargius - Settimo San Pietro quota 46 per ricongiungersi con il confine Quartucciu - Settimo San Pietro in regione "Is Argiddas".

Prosegue sul confine Settimo San Pietro - Quartucciu, Sinnai - Quartucciu e Sinnai - Maracalagonis sino a Cuccuru San Giorgio; lo abbandona e, con verso Nord-Est, tocca le quote 126, 117, 113, 116, 124 e 161, tutte in territorio di Sinnai, dirigendosi verso Sud; sfiora quota 158; tocca la cava di pietra e giunto sulla strada di Casa Pisanu la segue toccando quota 151, 139 e 164 per ricongiungersi al confine Sinnai - Maracalagonis in regione Sedda Brandanu; lo attraversa sino a quota 153.

Di qui con una spezzata tocca le quote 135, 159, 177, 126, 149, 183, 160, 187 e 239 (Cuccuru Genna de Bentu), e si ricongiunge con il confine Maracalagonis - Sinnai a quota 131.

Dopo aver toccato quota 131 tocca le quote 120 sulla S.S. 125, 171, 175, 183 e 293 Monte Montuxu, Bruncu Marinis, Bruncu Leporis, Bruncu Trafau, quota 586, 592 (Serra de S'Arena) 576, 546 (Serra Scala

Manna) 542, 486, 469 (Monte Casteddu), 357, 375, entrambe lungo la Serra Maripintau. Segue lo spartiacque sino a quota 132 per giungere a quota 152 su Torre Cala Regina e di lì sino al mare.

A SUD: Il comprensorio è delimitato dal Mare Mediterraneo a partire da Cala Regina e Bagni del Lido sulla Costa Orientale del Golfo di Cagliari.

Da Bagni del Lido attraversa le saline di stato, tocca Casa del Carmine, quota 2, costeggia Canale Mortu, Canale Terramaini e si ricongiunge con la S.S. 125 al Km. 4.

Segue quest'ultima sino al Rio Ponti lo costeggia sino a Monserrato, segue la strada ferrata delle tramvie del Campidano fino al Monte sul canale Terramaini posta tra Pirri e Monserrato, continua a Nord di Pirri toccando le quote 15, 33, 47 e 32, sfiora Casa Matzella e si ricongiunge con la S.S. 131 a quota 27 e prosegue su questa sino al Km. 7.

Da detto punto, dopo aver toccato Villa Picciau, prospiciente alla S.S. 130, prosegue lungo la strada dell'Aeroporto di Elmas fino alle gronde dello Stagno di Cagliari, le segue fino alla foce del Fluminimannu.

Procede poi lungo le gronde paludose dello Stagno sino allo sperone di San Inesu e addentrandosi nel retroterra, costeggia le saline di Macchiareddu per i suoi tre lati Nord - Ovest e Sud per ricongiungersi alle gronde dello stagno nei pressi della strada vicinale Is Carrubas - Santadi.

Da quest'ultimo punto prosegue lungo le gronde dello Stagno sino alla strada di Bonifica in sinistra del Rio Imboi e segue quest'ultimo sino alla impigiatura con la strada statale Cagliari - Teulada (Km. 9). Attraversa detta strada portandosi fino alla riva del mare sulla Costa Occidentale del Golfo di Cagliari e da tale punto segue il litorale fino a Cala d'Orri (limite comunale di Capoterra - Sarroch).

Da Cala d'Orri procede lungo la Costa Sud Occidentale del Golfo di Cagliari sino al limite amministrativo dei Comuni di Domusdemaria - Teulada.

Sono inclusi nel Comprensorio anche i territori posti nella parte Sud Orientale della Sardegna e precisamente quelli compresi entro la linea di confine che, a Nord, si diparte dalla costa orientale seguendo il confine provinciale Cagliari - Nuoro fino alla Strada Statale 125 (Orientale Sarda), che percorre verso Sud per incontrare il Rio "Uluedu". Da questo punto con una spezzata, si porta dapprima con direzione Ovest alla confluenza del Rio "Uluedu" col Rio "Aresti", poi con direzione Sud alla confluenza del Rio "Antas" con il Rio "Antoni Meloni". Da qui si riporta nella Strada Statale 125 nel punto in cui il Rio "Baccu Pudda" attraversa la strada predetta. La percorre con direzione Sud fino al Km. 83,00, quindi con direzione Ovest si immette nel territorio di San Vito e, contenendo la valle del Rio "Corru e Cerbu", raggiunge il punto in cui il predetto Rio interseca la strada Comunale omonima. Dall'intersezione appena citata si riporta con linea retta al Km. 76,500 della S.S. 125 (territorio di Villaputzu) e percorre detta strada prima con direzione Sud e poi Ovest fino ad incontrare il Flumendosa. Risale il corso di questo fiume e, seguendo la strada vicinale "Gaviano", penetra ancora in territorio di San Vito fino al guado di S. Vincenzo del Flumendosa, dove lo attraversa per proseguire con direzione Sud sulla strada provinciale Gerrei - Sarrabus. Esclude l'abitato di San Vito e attraversa la regione "Baccai" seguendo la strada che col Comune predetto porta al "Flumini Uri", che attraversa per seguirne il corso fino alla regione "Pranu Narbonis",

precisamente fino al punto in cui il fiume incontra la vicinale che porta alla località denominata "Rosaduru".

Segue la vicinale nominata fino al Rio "Baccu Arroras" (affluente del Rio Uri), che percorre fino ad incontrare la vicinale "S'Antioco"; segue quest'ultima fino alla Strada Statale 125 in regione "Landiri Orrolis" (territorio di Muravera). Prosegue per essa passando a Nord dell'abitato di Muravera; si immette sulla vecchia strada comunale Cagliari - Muravera fino alla vicinale "Niu Crobu", che percorre per circa Km. 0,500. Taglia per la regione "Bingia Tappius", e arriva alla vicinale "Guili Cardiga", che interseca a circa Km. 0,250 dalla vecchia strada comunale Cagliari - Muravera. Per circa Km. 1,00 poi percorre con direzione Sud la vicinale "Cuili Cardiga"; taglia ad Est fino a raggiungere la strada vicinale "Fossi e Monti"; quindi, con una linea retta si ricongiunge con la Strada Statale 125 nel punto in cui la vicinale "Bidda Maiori" si interseca con la S.S. predetta; infine con direzione Est arriva all'intersezione tra le strade vicinali "Torre Saline" e "Pira Frontius". Prosegue verso Sud dapprima sulla vicinale "Pira Frontius" e poi sulla vicinale "Bidda Maiori", per ricongiungersi alla Strada Statale 125 a Nord dello Stagno "Sa Tierra". Percorre quindi la S.S. 125 fino al Rio "Baccu Sa Gatta", che segue fino ad incontrare il Rio "Picocca". Segue il corso del Rio "Picocca" fino alla vecchia strada Cagliari - Muravera, che percorre con direzione Sud-Ovest fino ad incontrare la strada vicinale "Monti Porceddus". Percorre tale strada fino al punto in cui si immette nella Comunale per Castiadas, che segue fino al limite comunale di Villaputzu (salto di Castiadas), e prosegue quindi per la vicinale "Cuili Manca" e lungo i limiti comunali di Villaputzu - San Vito fino alla vicinale "Monte Orudas" e prosegue per essa fino ad incontrare la vicinale "Is Gruttas - Masoni Pardu" in territorio di Muravera (Salto di Castiadas); la segue fino alla comunale Castiadas - Muravera, che percorre fino ad intersecare il Rio "Gutturu Frascus"; risale il corso del fiume fino ad intersecare la comunale Castiadas - Sarrabus. Da questo punto segue il confine del foglio 42 del Comune di Muravera passa per "Nuraghe Erbeis" e giunge a "Conca de Su Canni"; continua per il confine dei fogli catastali 42 e 39 dello stesso Comune di Muravera, includendoli, fino ad intersecare la strada vicinale "Bau Arenas", che percorre verso Est per circa Km. 1,00. Risale verso Nord-Ovest con la linea retta fino al punto trigonometrico di Monte "Crobus", torna poi verso Ovest fino alla confluenza del Rio "Sirbonis" col Rio "Corru e Pruna". Segue quindi il corso di quest'ultimo fino alla vicinale "Monti Nieddu", che percorre e prosegue poi per la strada vicinale "Coccus Feraxi" e "Ferrari - Peschiera" fino al Mare.

Sono compresi inoltre i territori di tre zone che racchiudono gli stagni e le lagune giacenti sulla Costa Sud Orientale della Sardegna:

- 1) a Nord il confine si diparte dalla foce del Rio Serriga e ne risale il corso per circa Km. 0,650; lo lascia e con direzione Sud - Ovest si porta fino all'intersezione fra Rio "Is Concias" e la vicinale che da "Bau Arenas" conduce a "Perdas Nieddas"; segue quest'ultima fino ad incontrare il Rio "Sa Murta". Da questo punto con linea retta e con direzione Sud interseca il Rio "Scalas" a circa Km. 0,500 dalla costa; prosegue per circa Km. 1,00 e da quest'ultimo punto si riporta sulla costa a circa Km. 1,250 a Sud. della foce del Rio "Scalas".

- 2) a Nord si diparte dalla foce del Rio "Prunareddu", ne risale il corso per circa Km. 0,250 e con direzione Sud si porta fino a quota 12, a Sud di "Monte Nai" da questo punto sale a quota 25; intersecando il Rio "Monte Nai", e quindi con direzione Sud si porta all'intersezione fra il Rio "S. Giusta" e la strada vicinale "S. Giusta - Muravera". Segue quest'ultima fino ad intersecare il Rio "Procino" e seguendo il corso di detto Rio giunge al mare.
- 3) a Nord si diparte dalla foce del Rio "Zarpiscedda" e si porta a quota 27 sulla Comunale "Villasimius - Muravera". Percorre quest'ultima verso Sud fino a raggiungere quota 16; da questo punto con direzione Ovest si porta all'intersezione tra il Rio "Zarpiscedda" e la strada Comunale "Castiadas - Villasimius", la segue verso Sud fino a quota 24 in prossimità del Rio "canali Omu"; quindi, con direzione Sud - Est, toccando quota 45, arriva all'intersezione fra il Rio "Laccus" e la strada Comunale "Villasimius - Muravera"; segue ancora quest'ultima fino ad incontrare "Rio Maccioni". Da qui con una linea retta si riporta al Mare Mediterraneo in prossimità di "Cala Sinzias".

E' infine compreso il territorio in Comune di Gonnese, che si estende ad Ovest dell'abitato fino al Mare - Spiaggia di Funtanamare ed è delimitato a Nord dalla strada di Funtanamare e a Sud della Regione Pintixedda e Su Terrazzu.

Resta invece escluso il territorio sito in Comune di Sanluri, della superficie di circa Ha. 2.000, intestato all'Opera Nazionale Combattenti.

SUBCOMPENSORIO BASSO SULCIS

La linea perimetrale che racchiude il comprensorio di bonifica, è delimitata:

AD OVEST: partendo dal litorale (quota 9) segue la linea costiera fino a incontrare il confine comunale tra Palmas Suergiu e Portoscuso (località Bruncu Teula).

A NORD: partendo dalla località denominata Bruncu Teula, lungo il confine comunale di Palmas Suergiu fino ad incontrare il vertice determinato col confine comunale di Serbariu prosegue lungo tale ultimo confine fino alla quota 53, deviando poi lungo la carreggiata passante per "Case Serafini" e che conduce a "Terra Segada". Da qui segue il vecchio confine comunale fino a giungere presso le "Case Roux" e prosegue fin quasi al Monte Tasua da qui deviando ancora, seguendo per la spezzata che passa per la quota 382 "Sedda sa Montega", Gutturu Muru, Monte Spina a quota 354, quota 322, quota 315, quota 308, quota 296, cioè attraverso la dorsale che separa la valle del Rio "Sa Figuera" da quella del "Rio Cannas" fino a quota 276 e a "Pranu Lepuris". Da questo punto la linea segue il confine comunale tra Carbonia e Narcao (ex Serbariu) fino a Punta di Ganna Piria e quindi devia per Monte Ettoi, seguendo la spezzata che tocca Punta de Su Olioni, Punta de Moddizzi e Punta "Sa Domu Beccia". Da Monte Ettoi passando a est di "Barracca de is Sais", per la quota 407 (tra "S'ega is Turrilas" e "S'ega Concali Arrubiu") e per la quota 421, segue la dorsale fino a ritrarre il confine comunale di Narcao e quindi quest'ultimo fino alla quota 424 per poi lasciarlo passando per miniera Rosas, intersecando il Rio

Barisonis, Rio Segà Fogus e la curva 450 fino ad incontrare la dorsale il cui lato occidentale domina la valle dove inizia il Rio Medau Becciu.

AD EST: partendo da dove inizia il Rio Medau Becciu e seguendo tale dorsale fino a "Cuccuru is Casiddus". Da qui, dopo aver seguito un tratto del predetto confine, passa per "Punta de su Froi", "Punta Mitzorgiu", "Punta Panepia" e quota 259 (dopo aver intersecato il Rio "S'ega su scoglio"), giunge a monte Imbroziau, segue un tratto del confine comunale fino al Rio Mannu, prosegue per monte Sedda Tiranna fino ad incontrare nuovamente il confine comunale, seguendolo fino alla strada provinciale per Giba. Continua su questo per 1200 metri, devia poi per "Case Orrù", "Forriadroxius Is Pilius", "Tanca Atzeni", "Nuraghe Guardia Cristo", quota 219, quota 161, monte Cagafà, quota 145, punto intermedio tra le quote 166 e 141 (ad Est di S. Maria di monte Flacca). passa circa 150 dall'abitato di "Su Benatzu" e prosegue per "Monte Moddizzi" dove incontra il limite comunale tra Giba e Teulada e lo segue toccando "Punta Acuzza" fino a "Nuraghe Giara".

A SUD: partendo da "Nuraghe Giara" tocca "Nuraghe Paniesu", "Is Chillaus", monte "Margiani", "Guardia sa Perda" fino al mare (quota 9).

SUBCOMPENSORIO CIXERRI

La linea perimetrale che racchiude il comprensorio di bonifica, è delimitata:

AD OVEST: dalla curva di livello 140 a Guardia Medau, Cascina Barega, Cascina Barega strada per Genna Luas (Pozzo polacchi) e Campo Pisano, (Case Serra) Cabitza, Cascina Murtas, Cascina Castangia sino alla Statale Iglesias-Carbonia, (orfanotrofio- Via Cattaneo Iglesias) indi dalla medesima sino a Porta S. Antonio.

A NORD: dalla città di Iglesias (Porta S. Antonio) al passo omonimo sulla strada di Fluminimaggiore, (case S. Antonio, Case Pallavicini, Case Peddis), indi la strada per Ponte Carraras sul Rio Corongiu, il Rio stesso sino alla strada vicinale Martiada di sotto, indi la detta strada sino al confine di Domusnovas, il confine stesso sino a Punta Su Cerbu e Grotta S. Giovanni, (Traversa sul Rio San Giovanni) indi il Monte Acqua, Punta Sennas, Rio Murvonis, Rio S'Acqua Frisca, strada vicinale per Vallermosa per Cascina Vittoria Arru, Punta Madau Serrenti, Rio Perdu Locci, (in linea retta per Case Berlingheri) da Cascina Berlingheri, in linea retta alla Cantoniera Puadas, (sulla strada provinciale n. 99), strada Statale n. 130, sino alla strada per Villaspeciosa (Diga Cixerri - Invaso di Genna is Abis)

AD EST:

strada per Villamassargia fino al Rio Cixerri, (sbarramento Diga Cixerri) il confine comunale tra Uta e il Salto di Decimomannu sul Rio Salamida.

A SUD:

dal Rio Salamida alla Cascina Sa Canna, alla Punta Bega su Fogu, (In prossimità di medau su Campu), Serra Bacculongu (medau Casteddu) a Rocca Sa Bibera,(Riu Sa Libera) a Punta Bega Is Scalas, Case Zinnigas, Punta Spinarda, Medau Abruxiau, Punta Gioiosa Guardia, Punta Genna Feurras, indi dalla curva di livello 175 sino al confine tra Villamassargia e Iglesias la strada Villamassargia, la curva di livello 140.

PARTE II

ORGANI - PROCEDIMENTO ELETTORALE

Articolo 4 – Organi del Consorzio

1) Sono Organi del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale:

- L'Assemblea dei Consorziati
- Il Consiglio dei Delegati
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5 – Assemblea dei Consorziati

1) L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari consorziati aventi diritto al voto, in quanto obbligati al pagamento del contributo consortile ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/2008, ed iscritti nel catasto del Consorzio.

2) In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.

3) La partecipazione all'Assemblea dei Consorziati consente l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto in materia di ineleggibilità e decadenza dall'art. 24 della L.R. 6/2008.

4) L'Assemblea dei Consorziati, convocata almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, elegge i componenti del Consiglio dei Delegati.

Articolo 6 – Consiglio dei Delegati

1) Il Consiglio dei Delegati è composto da n° 21 membri eletti dall'Assemblea.

2) Il Consiglio dei Delegati resta in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di insediamento, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R. 6/2008.

3) Il Consiglio dei Delegati è convocato dal Presidente - previa deliberazione in tal senso del Consiglio di Amministrazione - non meno di due volte l'anno a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, se diverso dalla sede del Consorzio, e dell'ora della riunione. Deve altresì essere indicata la data della prima e della seconda convocazione che comunque deve tenersi entro le quarantotto ore successive alla prima.

Deve altresì essere convocato su motivata richiesta fatta al Consiglio di Amministrazione da almeno la metà dei suoi componenti, o dal Collegio dei Revisori dei Conti. In tali ipotesi, il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, provvede alla convocazione della seduta nelle forme ordinarie, che deve svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

4) Le riunioni del Consiglio dei Delegati si intendono validamente insediate qualora, in sede di prima convocazione, siano presenti almeno i due terzi dei componenti eletti. In seconda convocazione, le riunioni si intendono validamente insediate qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti eletti. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati si intendono validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

5) Alle riunioni del Consiglio dei Delegati possono assistere i consorziati iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto in ragione del quale si è provveduto all'elezione dell'organo consiliare. A tal fine, la deliberazione di convocazione con allegato l'integrale ordine del giorno, nonché l'avviso della facoltà prevista dal presente comma, deve essere pubblicata nell'albo consortile e nel sito internet del Consorzio e della Regione nei termini previsti dalle norme per la pubblicazione degli atti di cui alla L.R. 6/2008. Può altresì partecipare, ai fini di cui all'art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell'attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.

A tal fine, della data di convocazione è data notizia al medesimo Assessorato entro dieci giorni antecedenti la riunione.

6) Il Consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Nell'ipotesi in cui non siano state presentate liste, di cui al comma 11 dell'art. 15 del presente Statuto, il Consigliere è sostituito dal Consorzio primo dei non eletti. Se viene meno contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio dei Delegati decade unitamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e si procede a nuove elezioni.

7) Qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a due sedute del Consiglio nell'arco di un anno, decade dalla carica ed è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. La decadenza è deliberata dall'organo consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, previa richiesta di giustificazioni al soggetto interessato. La votazione avviene per chiamata nominale e voto palese. Alla

stessa maniera si procede in ipotesi di sopravvenuta causa di decadenza di cui all'art. 24 della L.R. 6/2008, nonché nell'ipotesi di cui al comma 9 dell'art. 7 del presente Statuto.

8) Ai membri del Consiglio dei Delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute e un gettone di presenza nella misura disposta con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4). Sino all'emanazione del suddetto decreto, si applica il rimborso spese per la partecipazione alle sedute e un gettone di presenza previsto per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilito dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni.

Articolo 7 – Funzioni del Consiglio dei delegati

1) Il Consiglio dei Delegati nella sua prima riunione, convocata ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della L.R. 6/2008, elegge, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta, il Presidente del Consorzio. In ipotesi di parità risulta eletto il Consigliere più anziano.

2) Nella stessa riunione il Consiglio elegge, sempre tra i suoi componenti, gli ulteriori quattro membri del Consiglio di Amministrazione. Risultano eletti i quattro Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

3) L'elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione deve svolgersi attraverso l'utilizzazione di due schede elettorali distinte e, in entrambi i casi, ogni Consigliere può esprimere una sola preferenza.

4) Le operazioni elettorali inerenti all'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede e ad ogni altro adempimento connesso, ivi compresa la redazione del verbale della seduta. Il verbale dovrà essere trasmesso, in copia conforme all'originale, all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura, entro 8 giorni dall'elezione, nonché affisso per estratto nell'albo consortile e pubblicato sul sito internet del Consorzio e della Regione nei termini previsti dalle norme per la pubblicazione degli atti di cui alla L.R. 6/2008. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dirigente o da un dipendente del Consorzio appartenente almeno alla sesta fascia funzionale, scelto dal Direttore Generale. I componenti dei seggi devono essere individuati dal Direttore Generale, in numero di due per seggio, tra i membri eletti del Consiglio dei Delegati.

Il Direttore Generale presiede le operazioni di scrutinio al termine delle quali proclama gli eletti i quali devono, nella stessa seduta, perfezionare l'elezione attraverso esplicita accettazione da porsi a verbale. In ipotesi di mancata accettazione, si proclamerà eletto il Consigliere che avrà preso il maggior numero di voti dopo il quarto, il quale dovrà anch'esso esplicitare l'accettazione. In tal senso si procede sino alla avvenuta individuazione dei quattro membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione.

Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto inerenti alle procedure elettorali.

5) Il Consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare. Adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

6) Compete al Consiglio dei Delegati, nei limiti stabiliti dalla L.R. 6/2008, dal presente Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, della L.R. 6/2008 deliberare:

- l'approvazione dello Statuto;
- l'approvazione del programma di attività;
- l'approvazione del piano di classifica, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, comprese quelle di cui all'art. 43 del presente Statuto, del Conto Consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nonché dell'eventuale pianta organica di cui al comma 2° dell'art. 34 della L.R. 6/2008;
- l'approvazione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'Ente, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati per l'elezione del Consiglio dei Delegati che deve essere deliberata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio;
- sulla mozione di sfiducia al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- sulla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione inerente alla gestione, gli obiettivi e le priorità da conseguire ed i risultati raggiunti da trasmettere all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura;
- il ricorso all'esercizio provvisorio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- la richiesta di anticipazione di tesoreria, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l'utilizzo delle somme a specifica destinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- sulla decadenza dei propri componenti nelle ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 6 del presente Statuto.

7) A tutte le sedute del Consiglio dei Delegati partecipa il Direttore Generale del Consorzio.

Alle sedute del Consiglio dei Delegati convocate per l'approvazione del Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, e del Conto Consuntivo deve partecipare, al fine della loro validità, il Collegio dei Revisori dei Conti il quale, se richiesto, fornisce ogni necessario chiarimento in merito agli atti da approvare.

8) Gli atti del Consiglio dei Delegati assumono la forma di deliberazioni e sono soggette al regime di cui agli artt. 35, 40, 41, e 42 della L.R. 6/2008. Dette deliberazioni, al fine della loro validità, sono controfirmate dal Direttore Generale del Consorzio, il quale pertanto certifica la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

9) Il Consigliere che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dalla carica, ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento delle deliberazioni nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio di Bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal Consiglio dei Delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal Presidente nella prima riunione convocata, esercita le funzioni di Vice Presidente.

2) Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino alla durata del Consiglio dei Delegati così come previsto dal comma 2° dell'art. 6 del presente Statuto.

3) Nell'ipotesi in cui un Consigliere per qualsiasi motivo cessa dalla carica, il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla conoscenza dell'intervenuta causa di cessazione, si riunisce, su convocazione del Presidente, al solo fine di disporre la convocazione del Consiglio dei Delegati, da svolgersi entro e non oltre trenta giorni dalla data della seduta. Il Consiglio dei Delegati provvede all'elezione del nuovo Consigliere, con le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto.

4) Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e si procede a nuove elezioni. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, entro dieci giorni su convocazione del Presidente, al solo fine di disporre la convocazione del Consiglio dei Delegati, che deve riunirsi entro e non oltre trenta giorni dalla data della seduta. Il Consiglio dei Delegati provvede all'elezione del nuovo Presidente e dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione di nuova formazione resta in carica sino al termine di cui al comma 2 del presente articolo.

5) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente - non meno di una volta ogni trenta giorni - a mezzo lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax – da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, se diverso dalla sede del Consorzio, e dell'ora della riunione.

Deve altresì essere convocato su motivata richiesta fatta da non meno di tre membri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. In tali ipotesi, il Presidente provvede alla convocazione, nelle forme ordinarie, della seduta che deve svolgersi entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

È in facoltà dello stesso Consiglio di Amministrazione, non oltre il 30 gennaio di ogni anno, deliberare preventivamente il calendario delle sedute che deve comunque rispettare i termini di cui sopra. Resta in ogni caso salva la possibilità di provvedere, qualora sussistano motivate esigenze, alla convocazione di ulteriori sedute nei modi e termini ordinari.

6) Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente insediato e le deliberazioni validamente assunte qualora sussista la maggioranza assoluta dei componenti l'organo consiliare.

7) Qualora un Consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, o tre nell'arco dell'anno, del Consiglio, decade dalla carica ed è sostituito nei termini e le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. La decadenza è deliberata dall'organo consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, previa richiesta di giustificazioni al soggetto interessato. La votazione avviene per chiamata nominale e voto palese. Alla stessa maniera si procede in ipotesi di sopravvenuta causa di decadenza di cui all'art. 24 della L.R. 6/2008, nonché nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 9 del presente Statuto.

Articolo 9 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio di Bonifica e cura l'attuazione degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi stabiliti dal Consiglio dei Delegati definendo le direttive generali circa le modalità e i tempi di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio dei Delegati. In tale ambito definisce gli obiettivi da conseguire e le priorità da attuare da parte dell'Amministrazione, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2) Al Consiglio di Amministrazione inoltre spetta:

- deliberare sulla nomina dei rappresentanti del Consorzio presso enti o altre istituzioni, che ne prevedono la partecipazione per legge o per Statuto, cui deve essere data notizia all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura;
- riferire annualmente, attraverso apposita relazione al Consiglio dei Delegati, il quale dovrà procedere alla trasmissione all'Assessorato Regionale competente in materia di agricoltura nei modi previsti dal precedente art. 7, sull'andamento della gestione indicando gli obiettivi e le priorità da conseguire e i risultati raggiunti;
- deliberare, su proposta del Direttore Generale, sulla quantificazione delle risorse finanziarie e strumentali da destinare alle diverse finalità. Sempre su proposta del Direttore Generale, deliberare sull'assunzione, promozione, sui licenziamenti e sulle procedure disciplinari, nei modi stabiliti dalla Legge e dal C.C.N.L.;
- deliberare gli schemi del bilancio di previsione e delle relative variazioni, comprese quelle di cui all'art. 43 del presente Statuto, del conto consuntivo, dei regolamenti e del piano di organizzazione del personale, del piano di classifica e degli ulteriori regolamenti disciplinanti l'attività dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati;
- deliberare, su proposta del Direttore Generale, sui ruoli di contribuenza e relativo piano di riparto, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e sulla base del piano di classifica e dei bilanci;
- deliberare, con provvedimento motivato e tenendo conto delle attitudini e della capacità professionale in base ai risultati conseguiti e al criterio di rotazione, su proposta del Direttore Generale, la definizione e attribuzione degli incarichi dirigenziali, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, dal Regolamento e dal Piano di organizzazione variabile;
- deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati nelle ipotesi previste dal presente Statuto;
- deliberare, su proposta del Direttore Generale, l'elenco degli aventi diritto al voto;
- deliberare l'assunzione di mutui garantiti;

- deliberare sulla partecipazione ad enti e società e associazioni, con responsabilità illimitata, esclusivamente qualora tali soggetti abbiano un oggetto sociale rientrante e compatibile con i fini istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- deliberare, su proposta del Direttore Generale, sulla promozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- deliberare la proposta di ricorso all'esercizio provvisorio, da sottoporre al Consiglio;
- deliberare la proposta di anticipazione di tesoreria da sottoporre al Consiglio dei delegati;
- deliberare la proposta dell'utilizzo di somme a specifica destinazione da sottoporre al Consiglio dei delegati;
- deliberare la proposta relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sottoporre al Consiglio dei delegati;
- deliberare sulla decadenza dei propri componenti nelle ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 8 del presente Statuto.

3) A tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale del Consorzio con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nonché almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione convocate per l'adozione dello schema di Bilancio di Previsione, delle relative variazioni, e del Conto Consuntivo deve partecipare, al fine della loro validità, il Collegio dei Revisori dei Conti il quale, se richiesto, fornisce ogni necessario chiarimento in merito agli atti da approvare.

4) Gli atti del Consiglio di Amministrazione assumono la forma di deliberazioni e sono soggette al regime di cui agli artt. 35, 40, 41, e 42 della L.R. 6/2008. Dette deliberazioni, al fine della loro validità, sono controfirmate dal Direttore Generale del Consorzio, il quale pertanto certifica la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5) Il Consigliere che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento delle deliberazioni nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Articolo 10 – Mozione di sfiducia

1) Un numero non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dei Delegati può proporre mozione di sfiducia al Consiglio di Amministrazione. Detta mozione, adeguatamente e puntualmente motivata e recante la sottoscrizione dei Consiglieri aderenti, deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Direttore Generale del Consorzio che vi adempie non oltre tre giorni dal ricevimento.

- 2) Il Presidente del Consorzio provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione - che deve essere riunito entro e non oltre cinque giorni dall'avvenuta conoscenza della mozione - il quale delibera la convocazione della seduta del Consiglio dei Delegati al fine di discutere e votare la mozione presentata. La seduta del Consiglio dei Delegati, convocata al tal fine, deve essere fissata entro e non oltre venti giorni dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione. Si applica a detta seduta il comma 4 dell'art. 6 del presente Statuto.
- 3) La deliberazione della convocazione del Consiglio dei Delegati deve essere pubblicata con allegata la mozione di sfiducia, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data della seduta, presso l'albo consortile e sul sito internet del Consorzio e della Regione, nonché trasmessa il medesimo giorno dell'adozione all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura ed al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti che deve obbligatoriamente parteciparvi.
- 4) Nella seduta fissata, il Consiglio dei Delegati, previa discussione, provvede alla votazione per chiamata nominale e voto palese della mozione di sfiducia. A cura del Direttore Generale del Consorzio è redatto verbale, sottoscritto dallo stesso nonché dal Presidente del Collegio dei revisori, contenente l'indicazione dei soggetti intervenuti alla riunione e alla discussione, nonché l'esito della votazione con l'indicazione del voto espresso da ciascun consigliere e l'eventuale data della convocazione del Consiglio per il rinnovo delle cariche. Il verbale, entro il giorno successivo a quello della riunione, è pubblicato, fino alla data della seduta fissata per il rinnovo delle cariche, presso l'albo consortile e sul sito internet del Consorzio e della Regione e deve essere trasmesso all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura. È in ogni caso pubblicato con le forme ordinarie in ipotesi di rigetto della mozione di sfiducia.
- 5) In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente del Collegio dei revisori dichiara la cessazione dalla carica del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e convoca la seduta del Consiglio dei Delegati, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni, al fine dell'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Nel tempo intercorrente tra la data di avvenuta approvazione della mozione di sfiducia e la data di insediamento dei nuovi Organi, il Consiglio di amministrazione sfiduciato compie solo ed esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità, il cui mancato compimento determinerebbe pregiudizio per l'Ente.

Articolo 11 – Presidente

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di bonifica, convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno ed il luogo di convocazione se diverso dalla sede legale del Consorzio ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile. Assicura, in seno al Consiglio di Amministrazione, l'unità dell'indirizzo programmatico e gestionale approvato dal Consiglio dei Delegati e cura la corretta esecuzione delle deliberazioni consorziali nonché i rapporti con gli organi regionali e statali.

2) In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

3) Quando, per qualsiasi motivo, il Presidente cessa dalla carica, e la cessazione determina il contestuale venire meno dell'incarico di Consigliere, il Consiglio dei Delegati, ricostituito nei modi previsti dall'art. 21 comma 2 della L.R. 6/2008, è convocato entro quindici giorni dal Vice Presidente, che lo presiede, per la nomina del nuovo Presidente. Qualora, invece, si abbia la sola cessazione dalla carica di Presidente, il Consiglio dei Delegati è convocato entro quindici giorni dal Vice Presidente per la sola nomina del nuovo Presidente.

Articolo 12 - Collegio dei revisori

1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, da due Membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

2) Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore Regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.

3) Il Presidente e gli altri componenti del Collegio durano in carica cinque anni.

4) Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L'Assessore Regionale competente in materia di Agricoltura provvede all'integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

5) Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del collegio, l'Assessore, con le medesime modalità, provvede alla sua sostituzione. Il Presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

6) Il Collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti:

- esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
- vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli Organi consortili, secondo le modalità stabilite nel presente statuto;
- presenta annualmente all'Assessore Regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività e sul raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 8 della L.R. n. 6/2008;
- riferisce tempestivamente, con apposita relazione, all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura della eventuale violazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'obbligo previsto dall'art. 42 comma 5 del presente Statuto;

- **partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dei Delegati.**

7) È fatto divieto ai Revisori dei conti del Consorzio di rivestire la qualifica di componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti di altri Consorzi di Bonifica.

8) Nell'ipotesi in cui il Collegio dei revisori o un singolo membro non adempia agli obblighi di partecipazione previsti dal presente Statuto o a quelli di cui al presente articolo, compromettendo in tal modo il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, il Presidente del Consorzio deve informarne senza indugio l'Assessore Regionale competente in materia di agricoltura affinché possa assumere le decisioni in merito che riterrà opportune e necessarie.

Articolo 13 - Prorogatio

1) Gli organi di amministrazione non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo, gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Si applicano, a tal fine, le disposizioni della Legge 15 luglio 1994 n. 444 di conversione del Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi).

Articolo 14 - Indennità

1) Al Presidente del Consorzio di Bonifica spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile onnicomprensiva pari a quella prevista per i Sindaci dei comuni da cinquemilauno a diecimila abitanti, così come stabilito dalla tabella A del Decreto Ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000 ed eventuali successive modificazioni o quelle eventualmente disposte con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10.

2) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica, compete, per l'esercizio delle funzioni e per le partecipazioni alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 20% dell'indennità prevista per il Presidente.

3) Ai fini di determinare le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le variazioni in aumento previste dal Decreto ministeriale citato e dal comma 11 dell'art. 82 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4) Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori è attribuita un'indennità di carica annua determinata in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la deliberazione n° 15/22 del 29.03.2013 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 15 – Elezioni Consortili

1) Ai fini delle elezioni dei componenti il Consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:

- nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o che, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale;
- nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.

2) Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art 23 della L.R. 6/2008, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale e della conseguente iscrizione nel primo o nel secondo elenco si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche e integrazioni.

Per le società, le persone giuridiche, di cui al comma 3 dell'art 23 della L.R. 6/2008, sempre ai fini dell'iscrizione nel primo o nel secondo elenco, la qualifica di coltivatore diretto deve essere posseduta dal rappresentante legale della società o dal rappresentante specificatamente delegato dal competente organo.

3) In ipotesi di comunione, al fine dell'iscrizione nel primo elenco, è necessario che il primo intestatario o colui al quale ai sensi del comma 4 dell'art 23 della L.R. 6/2008 venga rilasciata specifica delega abbia, ai sensi del citato D.lgs n. 99/2004, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

4) Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 6/2008, l'iscrizione nel primo elenco avviene qualora colui che fa parte dell'assemblea, in luogo del proprietario e con l'assenso di quest'ultimo, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

5) I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio dei delegati relativi al Distretto di appartenenza. I consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono i restanti componenti il consiglio dei delegati relativi al Distretto di appartenenza.

6) L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di una o più liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.

7) Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.

8) Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

9) I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi, ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.

10) Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

11) Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco. Se non sono presentate liste per entrambi gli elenchi sono eleggibili tutti i consorziati aventi diritto al voto.

Articolo 16 – Diritto al voto

1) Hanno diritto di voto gli iscritti nel catasto consortile in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 e che godano dei diritti civili. Ogni elettore ha diritto ad un solo voto. Il voto è segreto e deve essere espresso personalmente, salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 23 della L.R. 6/2008.

2) Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e del comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto possono presentare gli atti comprovanti il loro diritto in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto.

In ogni caso il Consorzio provvede, per quanto risultante dal catasto consortile e dagli ulteriori atti a sua disposizione, a richiedere le eventuali attestazioni necessarie al fine dell'individuazione del legittimato ad esercitare il diritto di voto.

Articolo 17 – Procedimento elettorale

1) L'Assemblea dei consorziati è convocata dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato.

Detta deliberazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto, del giorno, dell'ora di inizio e termine della votazione, nonché l'individuazione dei seggi elettorali i quali dovranno essere costituiti presso la sede legale del consorzio o, qualora ne sorga la necessità al fine di consentire la massima partecipazione dei consorziati, presso le sedi periferiche già individuate ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto. Nella medesima deliberazione deve altresì essere esplicitamente evidenziato che, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15 del presente Statuto, i Consorziati devono provvedere a presentare al Consorzio apposita attestazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. Per le ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 sempre dell'art. 15, detta attestazione dovrà riguardare la società, il primo intestatario o il delegato, il votante in luogo del proprietario. La qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, ai fini dell'iscrizione nel primo elenco e di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 del presente Statuto, può essere attestata in ogni tempo e comunque non oltre il termine per la proposizione dei reclami avverso gli elenchi di diritto al voto e di cui agli artt. 18 e 19 del presente Statuto.

Nella medesima deliberazione dovrà inoltre essere evidenziata la necessità, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008 e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, per i soggetti legittimati ad esercitare il diritto di voto di presentare gli atti comprovanti il loro diritto.

2) La deliberazione della convocazione dell'Assemblea dei Consorziati deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni, presso l'albo consortile, sul sito internet del Consorzio e della Regione, nonché trasmessa il medesimo giorno dell'adozione all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.

3) Entro sessanta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, contenente l'indicazione dell'oggetto, del giorno, dell'ora di inizio e termine della votazione, nonché l'individuazione dei seggi elettorali ove si svolgeranno le elezioni, ed il testo degli articoli 5, 15 e 16 del presente Statuto.

4) Inoltre, nelle due settimane precedenti, ma non oltre cinque giorni prima la data delle elezioni, deve essere pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione relativa all'oggetto, alla sede, all'ora di convocazione ed ogni altro dettaglio, tra quelli già contenuto nel manifesto, che il Consorzio riterrà utile pubblicare.

5) Le operazioni elettorali si svolgono sotto la responsabilità del Direttore Generale del Consorzio, il quale provvede all'allestimento dei seggi elettorali, alla predisposizione delle schede, alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed ad ogni altro adempimento connesso.

Articolo 18 – Elenco degli aventi diritto al voto

1) Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, con la quale sono individuati gli aventi diritto che sono inseriti in due elenchi distinti, predisposti ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

2) Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono articolati per comuni e devono contenere per ciascun avente diritto l'indicazione:

- delle generalità;
- nel caso di rappresentanza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 23 della L.R. 6/2008, le generalità del rappresentante;
- l'indicazione per ciascun avente diritto, del seggio e della sua ubicazione, presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

3) La deliberazione di cui al comma 1, comprensiva degli allegati elenchi, deve essere assunta entro e non oltre sessanta giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei Consorziati e deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni, nell'Albo consortile, nell'Albo Pretorio dei comuni ricadenti nei comprensori e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, ed è trasmessa il medesimo giorno dell'adozione all'Assessorato Regionale competente in materia di agricoltura.

4) Entro quarantacinque giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati, deve essere affisso apposito manifesto murale nei comuni ricadenti nei comprensori e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, nel quale dovrà essere data notizia, dell'adozione, termini e modalità di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

5) Inoltre, tra la data dell'adozione della deliberazione di cui al comma 1 e la data della pubblicazione dei manifesti di cui al comma 4, sarà pubblicato avviso su almeno un quotidiano a larga diffusione locale, con la comunicazione dell'avvenuta adozione della deliberazione anzidetta, contenente inoltre l'avviso della possibilità di prendere visione degli elenchi presso il Consorzio e di proporre, avverso detti elenchi, reclamo ed i termini di presentazione dello stesso.

Articolo 19 – Reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto

1) I reclami avverso gli elenchi degli aventi diritto al voto pubblicati dal Consorzio, devono essere presentati al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni prima di quello fissato per le elezioni, a pena di irricevibilità.

2) Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui reclami entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, con motivata deliberazione, provvedendo contestualmente ad introdurre le eventuali variazioni negli elenchi. La deliberazione deve essere pubblicata, il medesimo giorno dell'adozione e fino alla data delle elezioni presso l'albo consortile, nell'albo Pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio e nei quali vi siano immobili in ragione dei quali taluni consorziati possono esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto sul sito internet del Consorzio e della Regione.

Dell'esito del ricorso deve altresì essere data comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai ricorrenti ed ai controinteressati.

Articolo 20 – Liste dei candidati.

1) Le liste dei candidati di cui al comma 5 dell'art. 15 del presente Statuto devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno precedente le elezioni. Devono contenere un numero di candidati non superiore al doppio di quello dei membri del Consiglio dei Delegati e devono altresì indicare il nominativo dei rappresentanti di lista nel numero massimo di tre.

I candidati e i presentatori devono appartenere al medesimo elenco di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente Statuto.

Le liste devono essere presentate in duplice copia al Direttore Generale del Consorzio o a un funzionario da lui delegato, che restituirà una copia da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

2) Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati oltre che dai consorziati che le presentano e dai rappresentanti di lista. Ai fini dell'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori, si applicano le norme di cui al D.P.R. 445/2000. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una

lista.

Qualora una lista contenga eguali firme di candidati o di sottoscrittori, già presenti in altre liste, dette firme non potranno essere tenute in considerazione al fine della candidatura e della validità della presentazione di cui al comma 5 dell'art. 15 del Presente Statuto.

Al controllo della validità delle firme dei candidati e dei presentatori provvede il Direttore Generale del Consorzio, il quale con apposita determinazione comunica entro e non oltre cinque giorni dalla data di presentazione ai primi due firmatari, quali presentatori, l'esito delle procedure di verifica.

Il Direttore Generale del Consorzio verifica inoltre l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 24 della L.R. 6/2008 provvedendo, con la medesima determinazione con la quale comunica l'avvenuta o meno accettazione delle liste, ad escludere dalla lista il candidato che si trova in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. A tal fine, il provvedimento di esclusione deve essere debitamente motivato e va comunicato personalmente al soggetto escluso, oltreché ai primi due firmatari presentatori.

3) Qualora non siano presentate liste di candidati o nessuna venga accettata, si applica il comma 11 dell'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 21 – Seggi e Votazioni

1) I seggi elettorali, individuati ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto, sono composti da un Presidente due scrutatori ed un segretario, nominati tra i dipendenti del Consorzio, dal Direttore Generale. Il Presidente del seggio deve essere scelto tra i dipendenti appartenenti almeno alla sesta fascia funzionale o tra i dirigenti del Consorzio. All'interno del Seggio elettorale devono essere affissi manifesti che riportano le liste presentate e riproducono la scheda elettorale predisposta in conformità al comma 5 del presente articolo.

2) In caso di assenza del Presidente, di uno degli scrutatori o del segretario nominati, questi sono sostituiti dal Direttore Generale sempre nell'ambito dei dipendenti del Consorzio e con le modalità di cui al comma precedente.

3) Nel seggio elettorale, durante la fase delle votazioni, è ammesso solo l'elettore per il tempo necessario per l'espressione del voto, ed ai fini del comma 4 dell'art. 17 del presente Statuto, il Direttore Generale del Consorzio nonché, ai fini dell'art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell'attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.

4) Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Dovranno predisporre schede differenziate per ciascun elenco degli aventi diritto al voto, le quali dovranno essere debitamente timbrate dall'amministrazione del Consorzio e dovranno essere consegnate, in numero non superiore agli aventi diritto, al Presidente del seggio che prima dell'inizio delle votazioni controllerà, insieme con gli scrutatori, il numero di esse per ciascun elenco facendone menzione nel verbale di scrutinio e provvederà alla loro convalida attraverso l'apposizione della firma su ciascuna di esse.

Nell'ipotesi in cui sorga la necessità di sostituire una scheda elettorale, il Presidente ne informa il Direttore

Generale, che vi provvede, dandone atto nel verbale. Alla stessa maniera si procede qualora dal controllo effettuato dal Presidente e dagli scrutatori il numero delle schede consegnate risulti, prima dell'inizio delle operazioni elettorali, inferiore a quello degli aventi diritto al voto.

Il Direttore generale del Consorzio provvederà altresì a consegnare al presidente del Seggio l'elenco degli aventi diritto al voto predisposto al fine di poter contrassegnare a fianco di ciascun nome il numero identificativo del documento di Identità esibito nonché la firma del votante.

5) Le schede elettorali dovranno riportare le liste di candidati accettate per ciascun elenco, secondo l'ordine di presentazione e rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista riportata nella scheda viene stampata una casella e, a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste, una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.

6) Le votazioni devono svolgersi in un'unica giornata ricadente di domenica dalle ore sette alle ore ventidue. Gli aventi diritto al voto, che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala, saranno ammessi a votare.

7) Il Presidente del seggio, previa verifica dell'identità personale, tramite l'esibizione di apposito documento di riconoscimento in corso di validità e la trascrizione degli estremi a fianco al nome in elenco, consegnerà la scheda a ciascun votante in base all'elenco di appartenenza.

Il votante, espresso il voto a mezzo scheda di cui sopra, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori farà apporre la firma al votante a fianco del proprio nome riportato nell'elenco degli aventi diritto.

8) Sono nulle le schede che riportino più di una preferenza nell'ambito della stessa lista o nell'ambito di più liste contrapposte o che assegnino il voto di preferenza ad un candidato non appartenente alla lista in favore della quale è stato espresso il voto di lista.

Sono altresì nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza. Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto. Le decisioni saranno riportate nel verbale di scrutinio.

9) Nell'ipotesi in cui l'elettore esprima solo ed esclusivamente il voto di preferenza, questo è attribuito altresì, ai fini previsti dall'art. 22 della L.R. 6/2008, alla lista di appartenenza.

10) Per quanto altro non previsto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo V del DPR 4 aprile 1951 n. 203 recante "Norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali".

Articolo 22 – Scrutinio

1) Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con quello di coloro che hanno votato e con quelle inutilizzate.

Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale nel quale dovrà essere riportato il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista e nell'ambito di questa a ciascun candidato. Dovrà altresì essere riportato l'indicazione del numero delle schede nulle e delle schede bianche. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori non appena terminate le operazioni deve essere trasmesso al Direttore Generale unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle, bianche e quelle non utilizzate, ed agli altri atti menzionati nel verbale stesso.

2) Nel seggio elettorale, durante la fase dello scrutinio, sono ammessi, oltre ai componenti dei seggi nominati ai sensi dell'art. 21 del Presente Statuto, i rappresentanti di lista di cui all'art. 20 sempre del Presente Statuto, nonché ai fini del comma 4 dell'art. 17 del presente Statuto, il Direttore Generale del Consorzio. Può altresì partecipare, ai fini di cui all'art. 15 della L.R. 6/2008, il Dirigente responsabile dell'attività di controllo, vigilanza e tutela, o un suo delegato, dell'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura.

Articolo 23 – Proclamazione dei risultati e insediamento

1) Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

2) Il Direttore Generale del Consorzio ricevuti i verbali, ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, con i relativi allegati da tutti i seggi elettorali, con apposita determinazione da emanarsi entro 8 giorni dalla data delle elezioni, certifica il risultato delle votazioni indicando per ciascuna lista il numero complessivo dei voti ad essa assegnati e per ciascun candidato il numero di voti al medesimo attribuiti. Al fine dell'individuazione degli eletti si applica quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 6/2008 e dall'art. 15 del presente Statuto. Detta determinazione è pubblicata, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/2008, presso l'Albo Pretorio del Consorzio, le eventuali sedi periferiche ove siano stati allestiti seggi elettorali, il sito Internet dell'Ente ed il sito Internet della Regione Sardegna.

3) Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali nonché una copia della scheda elettorale predisposta ed utilizzata sono trasmessi in copia conforme all'Assessorato regionale competente in materia di Agricoltura. Sono altresì trasmessi, ai fini di quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 6/2008:

- copia conforme del manifesto di cui al comma 3 dell'art. 17 del presente Statuto con certificazione da parte del Comune dell'avvenuta pubblicazione riportante i tempi della stessa;
- certificazione dell'avvenuta pubblicazione prevista dal comma 4 dell'art. 17 con copia della relativa pagina del quotidiano;
- copia conforme della certificazione da parte dei Comuni delle avvenute pubblicazioni previste dal comma 3 dell'art. 18 del presente Statuto;
- copia conforme del manifesto di cui al comma 4 dell'art. 18 del presente Statuto con certificazione da parte del Comune dell'avvenuta pubblicazione riportante i tempi della stessa;
- certificazione dell'avvenuta pubblicazione prevista dal comma 5 dell'art. 18 con copia della relativa pagina del quotidiano;

- copia conforme dei reclami presentati ai sensi del comma 1° dell'art. 19 del presente Statuto, della deliberazione adottata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nonché certificazione da parte dei Comuni dell'avvenuta pubblicazione della delibera e delle avvenute comunicazioni ai ricorrenti ed ai controinteressati;
- copia conforme delle liste presentate e accettate ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;
- copia conforme della determinazione con la quale il Direttore Generale ha provveduto alla nomina dei presidenti, degli scrutatori e segretari;
- copia conforme della determinazione di cui al comma 2 del presente articolo;
- ogni altro atto che il Direttore Generale riterrà utile trasmettere al fine della verifica della regolarità delle votazioni, restando salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 6/2008.

Al fine di accelerare le procedure di controllo e conseguentemente l'insediamento degli Organi elettivi, il Consorzio può provvedere alla trasmissione degli atti in precedenza elencati non appena adottati.

4) Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato Regionale competente in materia di Agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

5) Il Consiglio dei Delegati è insediato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 comma 3 della L.R. 6/2008.

PARTE III

Organizzazione e funzionamento degli Uffici

Articolo 24 – Direzione politica e direzione amministrativa

1) Il Consorzio informa la sua attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli Organi elettivi e i compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, spettante ai Dirigenti.

2) I Dirigenti del Consorzio attuano gli obiettivi e i programmi definiti dagli atti di indirizzo politico. Ad essi spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3) I Dirigenti rispondono direttamente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati dagli Organi elettivi dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria, di analisi e con autonome proposte.

4) L'organizzazione amministrativa è improntata a criteri di trasparenza, economicità, efficienza e funzionalità nella gestione. Si applicano, a tal fine, le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione amministrativa così come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 25 – Struttura organizzativa

1) Il Consorzio di Bonifica è organizzato in una Direzione Generale e in tre Direzioni di Area (Area degli affari generali e della programmazione finanziaria; Area tecnico – ambientale; Area agraria), nel rispetto di quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. dei Dirigenti e dal Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.), che può prevedere al loro interno la costituzione di ulteriori articolazioni.

Articolo 26 – Direttore Generale

1) Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato dal vigente C.C.N.L. e dal P.O.V..

2) Il Direttore svolge, nell'ambito delle prerogative e delle funzioni attribuitegli dal P.O.V. nonché dagli atti della programmazione consortile, oltre alle funzioni espressamente già previste dal presente Statuto, i seguenti ulteriori compiti:

- collabora con gli Organi del Consorzio esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;
- è capo del personale e, in quanto tale, provvede ai relativi atti amministrativi e di gestione. Formula le proposte relative alle assunzioni, promozioni, ai licenziamenti ed alle procedure disciplinari dei dipendenti, nonché quelle relative alla nomina dei direttori di servizio di cui all'art 9 del presente Statuto;
- assicura il buon funzionamento degli uffici consortili, dirigendo, coordinando e controllando, l'attività dei Direttori di Area anche con potere sostitutivo in caso di inerzia. Relaziona, anche attraverso le risultanze fornite dall'ufficio controllo di gestione, sull'andamento della gestione consortile al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;
- cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli Organi del Consorzio, affidandone di norma la gestione ai Direttori di area, in conformità alle rispettive competenze e ripartendo tra di essi le risorse umane e strumentali;
- formula al Consiglio di Amministrazione la proposta relativa alla promozione e alla resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- formula al Consiglio di Amministrazione la proposta relativa all'emissione dei ruoli di contribuenza ed alla predisposizione del piano di riparto;
- decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei Dirigenti;
- denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- esercita le funzioni di Segretario degli Organi Deliberanti. In caso di assenza od impedimento, il medesimo può delegare tale attribuzione ad altro Dirigente o funzionario;
- svolge ogni altra attività connessa alla sua funzione.

3) In ogni caso di assenza temporanea del titolare, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate dal Direttore di area con maggiore anzianità nella qualifica. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

Articolo 27 – Direttori di Area

1) Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli atti di indirizzo adottati dagli Organi di amministrazione ed in particolare quelli di seguito riportati:

- collaborano con il Direttore Generale sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
- curano la gestione delle attività di competenza dell'area o degli altri compiti ad esso delegati dal Direttore generale, dirigendo, coordinando e controllando l'attività degli uffici che da essi dipendono;
- individuano, in base alla normativa vigente in materia, i responsabili dei procedimenti che fanno capo all'area e vigilano, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi;
- svolgono le funzioni di presidente delle commissioni di gara e di concorso, individuando, in qualità di dirigenti dell'area, gli ulteriori componenti;
- hanno la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso compresi i provvedimenti di aggiudicazione di gare d'appalto, in qualsivoglia forme espletate ai sensi della normativa Regionale, Nazionale ed Europea in materia di appalti di lavori, servizi e forniture;
- compiono gli atti di gestione finanziaria;
- compiono gli atti di amministrazione e, per quanto di competenza, quelli inerenti alla gestione del personale assegnato all'area;
- rilasciano i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, la cui emanazione presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- formulano la proposta e predisposizione della programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici di competenza dell'area;
- rilasciano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- impegnano, liquidano e pagano le spese, accertano e riscuotono le entrate di competenza delle unità previsionali di base ad essi affidate.

2) In ogni caso di assenza temporanea del titolare, le funzioni di Direttore di area sono esercitate dal dipendente con almeno la qualifica di quadro con maggiore anzianità, nella qualifica, fra quelli assegnati all'Area. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

Articolo 28 – Potere sostitutivo

1) Al fine dell'esercizio del potere sostitutivo di cui ai precedenti articoli 26 e 27 del presente Statuto - o comunque in ogni altro caso in cui è necessario procedere con poteri sostitutivi anche nei confronti di responsabili delle unità organizzative eventualmente previste nell'ambito dell'area - al Dirigente ed al Responsabile del Procedimento o ad altro dipendente, l'inerzia o l'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa sono contestati con atto scritto.

2) Al Dirigente o al dipendente deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni dalla data dell'avvenuta contestazione, per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonché per l'accesso alla documentazione che possa risultare utile al fine dello svolgimento della sua difesa.

3) L'accertamento delle responsabilità deve tenere conto delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltreché della disponibilità di mezzi e di personale che possa avere influito sull'esercizio delle funzioni assegnate.

4) Qualora, dagli atti e dalle deduzioni, risulti accertata l'inerzia o l'inosservanza delle direttive, i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, il titolare del potere sostitutivo provvede in tal senso, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione, attraverso apposita determinazione da comunicarsi all'interessato.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di responsabilità previste per i Dirigenti e i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica con l'eventuale instaurazione di apposito procedimento disciplinare qualora ne ricorrano le condizioni stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.

Articolo 29 – Norme Comuni

1) Gli atti adottati dai Dirigenti sono denominati determinazioni e sono soggette al regime di cui all'art. 35 della L.R. 6/2008 ed al regime giuridico previsto dalla normativa regionale e statale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2) Avverso le determinazioni adottate dai Direttori di area è ammesso ricorso al Direttore Generale - da presentarsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione delle stesse o entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione se necessaria ai sensi della normativa regionale e statale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi alla presentazione, con determinazione da comunicarsi ai ricorrenti.

3) Avverso le determinazioni adottate dal Direttore Generale è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 42, 4° e 5° comma della L.R. 6/2008 o entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione in ipotesi di cui al comma 1.

Articolo 30 – Garanzia dell'attività amministrativa

1) Il Consorzio assicura l'informazione ai propri consorziati e la tutela dei loro diritti attraverso le modalità previste nella L.R. 6/2008, nel presente Statuto e nelle Leggi Statali e regionali in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti. A tal fine provvede all'istituzione di un proprio sito internet al fine di consentire ai Consorziati e a chiunque vi abbia interesse l'accesso alle informazioni maggiormente significative, nonché al fine di adempiere alle forme di pubblicità previste dal presente Statuto.

2) L'avvio dei procedimenti amministrativi da parte del Consorzio o di terzi deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro che per legge o regolamento devono intervenire. Se il procedimento riguarda

interessi diffusi e comunque coinvolgenti una pluralità di interessati tale da non consentire la comunicazione diretta, questo deve essere idoneamente pubblicizzato.

3) Per ciascun procedimento sono indicati, unitamente al suo responsabile, gli uffici preposti all'istruttoria e all'adozione dell'atto finale nonché le modalità ed i termini per l'impugnazione dei singoli atti emessi.

4) Sono esclusi dal procedimento di cui al comma 2° del presente articolo i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e programmazione per i quali si applicano le particolari norme che ne regolano la formazione e previste dal presente Statuto.

5) I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

6) I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio del procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente hanno diritto:

- di prendere visione degli atti del procedimento;
- di presentare memorie scritte e documenti, purché attinenti al procedimento;
- di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento. Dell'audizione, da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta e comunque prima dell'emanazione dell'atto deve essere redatto apposito verbale firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

7) L'atto amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emanazione. La presentazione di memorie scritte, di documenti o di audizioni deve essere menzionata nell'atto, unitamente alle motivazioni esplicite del loro accoglimento o del loro rigetto.

Articolo 31 – Controllo di gestione

1) Il Consorzio, al fine di garantire che le risorse siano impiegate, nel perseguimento dei propri obiettivi, secondo criteri di correttezza, di trasparenza, di efficacia e di efficienza provvede ai sensi dell'art. 36 della L.R. 6/2008 al controllo interno di gestione. Per efficacia si intende la capacità del programma o progetto di far conseguire i definiti obiettivi; per efficienza, il grado di economicità della combinazione dei fattori operativi.

2) Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e deve rispondere alle seguenti finalità:

- verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti, secondo le loro competenze, dagli Organi Consortili;
- valutare, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti, la funzionalità degli uffici, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse attribuite ai dirigenti e la rispondenza delle determinazioni organizzative da essi adottate, fornendo anche elementi utili per l'adozione di adeguate misure ai responsabili;

- fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all'allocazione annuale delle risorse.

3) Il Consorzio istituisce un apposito Ufficio che opera in posizione di autonomia per l'attuazione del controllo interno di gestione - in collaborazione e raccordo con le unità organizzative coinvolte nel processo di formazione ed in particolare con il settore ragioneria e con il Collegio dei revisori dei Conti - per la realizzazione e la verifica delle decisioni di bilancio tanto sotto il profilo dell'acquisizione delle risorse finanziarie che sotto quello della ripartizione delle medesime e dell'impiego dei fattori.

Il responsabile dell'unità organizzativa per il controllo di gestione è individuato tra i dirigenti in servizio del Consorzio, dal Consiglio di Amministrazione, con le forme ordinarie, su proposta del Direttore Generale il quale nell'ambito delle sue competenze provvede ad individuare i dipendenti in possesso di idonee qualifiche professionali da assegnare all'ufficio.

Nell'ipotesi di accertata impossibilità di costituire l'ufficio controllo di gestione con le risorse professionali presenti al suo interno, il Consorzio può, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, della L.R. 6/2008, avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno adeguatamente qualificato, selezionato con procedure di evidenza pubblica previste per l'affidamento degli appalti di servizi. E' fatto divieto di procedere all'assunzione di ulteriore personale, ivi compreso personale avente la qualifica dirigenziale, al fine di istituire o incrementare l'ufficio di controllo di gestione.

4) L'Ufficio deve:

- stabilire annualmente, tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dal Consiglio di Amministrazione, il piano delle rilevazioni dei costi, individuando le aree e le attività da sottoporre a controllo, gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da rilevare e definendo i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare nella valutazione comparativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione degli Uffici del Consorzio;
- rilevare ed elaborare i dati occorrenti per il controllo di gestione. A tal fine, l'Ufficio ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere ai Servizi e al Collegio dei revisori dei Conti, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti;
- riferire semestralmente, per il tramite del Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai Dirigenti affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei Servizi di cui essi sono responsabili;
- redigere annualmente, entro il 30 aprile, una relazione sui risultati dell'attività di controllo e trasmetterla, per il tramite del Direttore Generale, al Presidente del Consorzio di Bonifica che la sottopone al Consiglio di Amministrazione, nonché, sempre per il tramite del Direttore Generale, all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura.

PARTE IV

Bilancio e Contabilità

Articolo 32 – Principi Generali

1) Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 6/2008, così come sostituito dall'articolo 2, lettera a) della L.R. 30 novembre 2016, n. 31, il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale uniforma la propria

contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale". Nelle more dell'approvazione degli indirizzi e delle direttive da parte della Giunta regionale e fino all'adozione del Regolamento di contabilità del Consorzio, continuano ad applicarsi le norme di cui alla parte IV del presente Statuto.

- 2) La gestione è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione. Il Bilancio di previsione è redatto sulla base della prudenza, della continuità e della competenza economica ed è deliberato in pareggio finanziario complessivo.
- 3) Il Consorzio adotta un Bilancio di Previsione annuale, deliberato dal Consiglio dei Delegati entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il quale ha carattere autorizzatorio, costituisce limite agli impegni di spesa in termini di competenza ed è redatto osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità ed equilibrio.
- 4) L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno. Dopo tale termine, non possono essere effettuati accertamenti di entrata, che determinino una variazione in aumento dell'ammontare complessivo delle entrate precedentemente accertate, ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
- 5) La gestione finanziaria è unica, come unico è il Bilancio di previsione. Esso comprende la totalità delle operazioni che danno luogo a rilevazioni contabili di natura finanziaria. Sono precluse le compensazioni di segno opposto. Tutte le entrate sono iscritte in Bilancio al lordo delle spese di riscossione; parimenti, tutte le spese sono iscritte in Bilancio integralmente senza alcuna riduzione delle entrate ad esse relative.
- 6) Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico confluiscono nel Bilancio del Consorzio con vincolo di specifica destinazione.
- 7) Le somme assegnate in corrispondenza di deleghe, convenzioni o concessioni per la realizzazione o gestione di opere determinate devono essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione delle opere. Esse sono iscritte in Bilancio attraverso l'istituzione di appositi capitoli ai quali deve essere correlato specifico conto corrente bancario. Dette somme costituiscono per il Consorzio e per il tesoriere entrate a destinazione specifica da tenere distinte dalla contabilità corrente del Consorzio.
- 8) Il Dirigente del servizio, competente in materia economico finanziaria, è preposto, in collaborazione col Collegio dei revisori dei conti, alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione e alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
- 9) Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del Bilancio.

Articolo 33 – Bilancio di Previsione

1) Il Bilancio annuale di previsione è articolato in una parte per le entrate ed una parte per la spesa.

Le Entrate sono ripartite in:

- 1) TITOLI a seconda che derivino da:**
 - Entrate correnti (TIT. I);
 - Entrate in conto capitale (TIT. II);
 - Partite di giro (TIT. III);
- 2) CATEGORIE, che consistono in una suddivisione dei titoli, a seconda della natura dei cespiti;**
- 3) UNITA' PREVISIONALI DI BASE coincidenti all'atto della predisposizione del Bilancio nelle categorie individuate;**
- 4) CAPITOLI, secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione, della rendicontazione e dell'emissione dei tributi.**

Le Spese sono ripartite in:

- 1. UNITA' PREVISIONALI DI BASE, determinate con riferimento a specifiche aree omogenee di attività;**
- 2. TITOLI a seconda che siano:**
 - a. Spese Correnti (TIT. I);
 - b. Spese in conto capitale (TIT. II);
 - c. Partite di giro (TIT. III).
- 3. CATEGORIE, che consistono in una suddivisione dei titoli, a seconda della natura dei cespiti;**
- 4. CAPITOLI che costituiscono le unità elementari ai fini della gestione, della rendicontazione e dell'emissione dei tributi.**

2) L'unità previsionale di base (UPB), su cui è articolato il bilancio di previsione sia per l'entrata che per la spesa, è stabilita in modo da costituire un insieme organico di risorse finanziarie affidata alla gestione di un centro di responsabilità individuato nel Dirigente competente per materia. I centri di responsabilità adottano gli atti di gestione, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate.

3) Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

- l'ammontare a titolo conoscitivo, dei residui attivi e passivi risultanti alla data di approvazione dello schema di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

4) Il Bilancio annuale è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché dal quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

5) Nel Bilancio di previsione è iscritto come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa, l'avanzo e il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre all'esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio. Il disavanzo di amministrazione è iscritto per intero come prima posta delle uscite. L'avanzo può essere utilizzato in tutto o in parte tenendo conto delle esigenze di equilibrio e della gestione anche per la copertura dei debiti fuori bilancio solo dopo l'approvazione da parte del competente Organo del Conto Consuntivo relativo all'esercizio precedente.

6) Il Bilancio di previsione si compone:

- della relazione previsionale e programmatica;
- del prospetto e delle entrate e delle spese;
- del programma dei lavori pubblici;
- dei quadri riepilogativi;
- dell'elenco dei capitoli individuati come spese obbligatorie e d'ordine di cui all'art 34 del presente Statuto;
- della relazione del Collegio dei revisori dei Conti.

Articolo 34 – Esercizio Provvisorio

1) Qualora al primo gennaio di ogni anno il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, sia stato deliberato dal Consiglio dei delegati ma non sia divenuto ancora esecutivo, lo stesso Consiglio dei Delegati, su apposita proposta adottata dal Consiglio di Amministrazione, delibera il ricorso all'esercizio provvisorio.

Questo non può avere durata superiore a quattro mesi e dovrà comportare mensilmente una spesa per ciascun capitolo di bilancio non superiore a un dodicesimo di quello indicato nel bilancio di previsione deliberato ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

2) Ove invece il Bilancio di Previsione non sia stato deliberato dal Consiglio dei Delegati, il ricorso all'esercizio provvisorio è autorizzato, con le procedure di cui al primo comma, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente tenuto conto delle correlative variazioni.

Articolo 35 – Fondi di riserva

1) Nel bilancio annuale di previsione è istituito, nella parte corrente delle spese, un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, non superiore al cinque per cento delle spese correnti previste in bilancio, ed uno per le spese impreviste. Questi possono essere utilizzati esclusivamente per incrementare, tramite

trasferimento di somme, la dotazione di altri capitoli il cui stanziamento iniziale si sia rivelato inferiore al necessario.

2) Dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine – il quale nel rispetto della percentuale massima di cui al comma 1, al fine di evidenziare la separazione dei costi, potrà essere scisso in più capitoli inerenti alle diverse attività comportanti spesa - possono essere prelevate le somme occorrenti per gli aumenti degli stanziamenti dei capitoli di spesa classificata spesa obbligatoria o spesa d'ordine o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. A tal fine il Consorzio predisporrà apposito elenco da allegarsi al Bilancio di previsione.

3) Dal fondo di riserva per le spese impreviste possono essere prelevate somme occorrenti per provvedere a spese che abbiano le seguenti cumulative caratteristiche:

- che non si possano prevedere in alcun modo o in modo adeguato all'approvazione del bilancio;
- che abbiano carattere di assoluta necessità;
- che non possano essere rinviate senza detrimento del servizio;
- che non impegnino in maniera continuativa i bilanci futuri.

4) Al Conto consuntivo è allegato l'elenco delle deliberazioni adottate per le finalità di cui ai precedenti commi.

Articolo 36 – Entrate

1) Le entrate del Consorzio di Bonifica di cui all'art. 5 della L.R. 6/2008, nonché le ulteriori entrate, sono accertate quando è appurata la ragione del credito e il soggetto debitore e si iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno. L'accertamento è disposto, ove il credito non sia stato precedentemente accertato per cause non imputabili al Consorzio, contestualmente alla riscossione dell'entrata.

2) L'accertamento delle entrate avviene:

- per le entrate a carattere tributario, a seguito di emissione dei ruoli, o a seguito di altre forme stabilite per legge;
- per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi e per le altre entrate anche di natura eventuale o variabile mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici;
- per le entrate relative a partite compensative delle spese in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

3) Il Dirigente competente per materia, accertata l'entrata, trasmette al Dirigente del servizio competente in materia economico finanziaria idonea documentazione ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.

4) Le entrate sono riscalate quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il versamento del relativo importo al Consorzio tramite il Concessionario della riscossione, altro ente, istituto o ufficio del Consorzio debitamente autorizzato dal Direttore Generale. L'entrata riscossa è imputata al relativo accertamento ed è riscontrata mediante dettagliate reversali d'incasso a firma del competente Dirigente. Il versamento avviene mediante il trasferimento delle somme riscalate nelle casse del Consorzio.

Articolo 37 – Spese

1) Le spese sono impegnate dal Dirigente cui è affidata la gestione dell'UPB, ai sensi del comma 2° dell'art. 33 del presente Statuto. Tutti gli atti di impegno sono trasmessi per i conseguenti adempimenti al Dirigente del servizio competente in materia economico finanziaria.

2) Formano impegni entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, a sentenza, a contratto o altro titolo valido a condizione che la relativa obbligazione sia giuridicamente perfezionata entro la fine dell'esercizio.

3) L'Ente può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.

4) Al fine della legittimità dell'impegno derivante da contratto o altro titolo valido, è necessaria la preventiva determinazione a contrarre, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, a cura del Dirigente responsabile della gestione dell'UPB su cui graverà l'impegno.

5) Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

- per le indennità dei componenti gli organi consortili;
- per il trattamento economico tabellare dei dipendenti e relativi oneri riflessi;
- in ragione di contratto giuridicamente perfezionato o disposizione di legge;
- per le rate di ammortamento di mutui.

6) Ogni qualvolta il vincolo giuridico in base al quale è stato assunto l'impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il soggetto che ha assunto l'impegno di spesa ha l'obbligo di emanare il provvedimento di disimpegno della spesa medesima entro e non oltre l'esercizio nel quale si verifica la cessazione del vincolo giuridico.

Articolo 38 – Economato

1) L'incarico di economo è conferito con determinazione del Direttore Generale, su proposta del Dirigente dell'Area degli affari generali e della programmazione finanziaria, ad un dipendente dell'Area medesima per durata determinata e comunque non superiore a tre anni, ed è rinnovabile. Con tale atto viene anche nominato il dipendente incaricato di sostituire l'economista in caso di assenza o impedimento. Non è

ammessa da parte dell'economo la facoltà di delega delle proprie funzioni, rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilità del medesimo o del suo sostituto. Non è altresì ammessa la presenza di più di un economo all'interno del Consorzio.

2) Con determinazione del Dirigente dell'Area degli affari generali e della programmazione finanziaria l'economo viene dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo non superiore a euro 20.000,00, non reintegrabile, per provvedere esclusivamente al pagamento di:

- piccole spese d'ufficio quali valori bollati, spese postali, cancelleria minuta in merito alla quale non è possibile, vista l'urgenza, ricorrere a procedure di fornitura;
- piccole spese di riparazione e manutenzione di arredi e locali determinate dall'urgenza di provvedere;
- acquisto di giornali;
- spese di rappresentanza del Presidente e del Direttore Generale entro un limite massimo di euro 2.500,00 l'anno.

3) Tutte le operazioni di economato sono annotate su apposito registro che deve essere sottoposto trimestralmente al Direttore di Servizio per la ratifica ed al Collegio dei revisori dei Conti, previa verifica dei giustificativi di pagamento tenuti a cura dell'economo i quali alla fine di ogni anno finanziario saranno utilizzati per il rendiconto finale.

4) Approvato il rendiconto da parte del Direttore del Servizio, eventuali somme non utilizzate restano nella disponibilità dell'economo e sono contabilizzate al fine della determinazione dell'importo massimo di cui al comma 2 per l'esercizio successivo.

Articolo 39 – Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1) Il Consorzio può disporre l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, di cui al comma 7 dell'art. 32 del presente Statuto, per il finanziamento di spese correnti.

L'utilizzo di somme a specifica destinazione deve essere deliberato dal Consiglio dei delegati, su conforme proposta del Consiglio di Amministrazione riportante le specifiche motivazioni per le quali si intende procedere all'anticipazione la quale è possibile solo al fine di dare copertura a spese urgenti ed indifferibili, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 40 del presente Statuto. Il Dirigente del servizio competente in materia economico finanziaria, in ragione della deliberazione del Consiglio dei delegati, provvede ad attivare la richiesta al tesoriere.

2) Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, di cui al comma 7 dell'art. 32 del presente Statuto, viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Articolo 40 – Affidamento del Servizio di Tesoreria

1) Il Servizio di Tesoreria è affidato, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere con l'istituto di credito affidatario. La convenzione deve tra l'altro prevedere:

- la gestione gratuita del servizio, salvo rimborso spese;
- la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza del Consorzio giacenti in tesoreria;
- l'effettuazione dei pagamenti disposti dal Consorzio anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazione di cassa entro importi stabiliti;
- le sanzioni a carico dell'affidatario in caso di inadempimento.

2) La Tesoreria del Consorzio riceve il versamento delle entrate ed effettua il pagamento delle spese e detiene le disponibilità liquide dell'Ente. Il Tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'Ente, la riscossione di ogni somma versata in favore del Consorzio, anche senza la preventiva emissione della reversale di incasso. In tale ipotesi, il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'Ente chiedendone la regolarizzazione.

3) Il Tesoriere, su richiesta del Consorzio corredata da apposita deliberazione del Consiglio dei delegati adottata su conforme deliberazione di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo degli otto dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono con le modalità previste nella convenzione stipulata.

Articolo 41 – Debiti fuori bilancio

1) Con deliberazione del Consiglio dei delegati, su proposta di conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Consorzio può riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti esclusivamente da:

- sentenze esecutive;
- acquisizione di beni e servizi, qualora la necessità sorga solo ed esclusivamente in ragione di violazioni derivanti dagli obblighi relativi alla fase della spesa, di cui all'art. 37 del presente Statuto, senza che ciò possa mai determinare aggiramento o violazione delle norme regionali, nazionali e comunitarie in materia di appalto di lavori, servizi e forniture.

2) Nel caso vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'art. 37 del presente Statuto, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile, tra il privato e il Dirigente, funzionario o dipendente, che hanno consentito alla fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative, detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.

Articolo 42 – Residui

1) La differenza tra le somme stanziare e quelle impegnate costituisce economia di bilancio. Costituiscono economie, altresì, le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

2) Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate, per le quali non si è ancora determinata la conclusione della fase della liquidazione entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario.

3) Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.

4) Le somme accertate e non riscosse, entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui attivi.

5) Le entrate derivanti dall'emissione dei contributi a carico dei Consorziati devono obbligatoriamente essere accertate entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dei ruoli di contribuzione deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. A tal fine, il Direttore Generale del Consorzio provvede a predisporre i ruoli entro un termine utile all'adozione della deliberazione di cui sopra. Qualora il Consiglio di Amministrazione non adotti entro il termine indicato la delibera di emissione dei ruoli, il Direttore Generale del Consorzio, al fine di assicurare una corretta gestione finanziaria, dà notizia della mancata emissione al competente Assessorato Regionale in materia di Agricoltura.

6) Resta salva la possibilità per l'Ente di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi così come risultanti dai dati contabili posti a fondamento e giustificazione dell'approvazione del bilancio Consuntivo, nonché di procedere all'eliminazione degli stessi nelle modalità di cui all'articolo seguente.

Articolo 43 – Eliminazione dei residui attivi e passivi

1) Annualmente è compilata alla chiusura dell'esercizio la situazione analitica dei residui attivi e dei residui passivi con l'indicazione, in appositi allegati per ciascun nominativo, dei capitoli ed esercizi di provenienza. Detta situazione indica la consistenza al primo gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'esercizio, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

2) I residui attivi sono ridotti od eliminati dopo che sono stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione. Tali atti sono esclusi se il costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.

3) Le variazioni dei residui attivi e passivi, formano oggetto di apposita motivata deliberazione del Consiglio dei delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione sulla quale il Collegio dei revisori dei Conti esprime il proprio parere con apposita relazione.

4) La situazione analitica di cui al comma 1 e la deliberazione di cui al comma 3 sono allegate al Bilancio Consuntivo.

Articolo 44 – Contabilità economico-patrimoniale ed economico-analitica

1) Al fine di monitorare la dinamica dei fatti gestionali - nonché al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 del presente Statuto e di permettere l'individuazione e la separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attività – Il Consorzio adotta un sistema di contabilità economico – patrimoniale integrato con quello finanziario, che consenta l'elaborazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa secondo i criteri e i principi di cui agli artt. 2423 ss del Codice Civile, in quanto applicabili ai fatti gestionali del Consorzio stesso.

2) Il Consorzio adotta un sistema di contabilità economico-analitica al fine di consentire le rilevazioni utili per l'effettuazione del controllo interno di gestione.

3) Al fine dell'attuazione di quanto previsto dai commi precedenti il Consorzio adotta, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 e 37 della L.R. 6/2008, le misure applicative ed in particolare la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, il piano dei conti, il piano dei centri di costo, le regole contabili, i criteri di valutazione del patrimonio, predisposte dalla Giunta Regionale in materia.

4) Le risultanze scaturenti dall'adozione del sistema di contabilità di cui ai commi precedenti costituiscono presupposto giuridico contabile al fine dell'individuazione della tipologia e dell'ammontare dei tributi da porre a carico dei Consorziati, nonché della rendicontazione da presentare al competente Assessorato in materia di Agricoltura per l'erogazione di finanziamenti previsti dalla L.R. 6/2008.

Le medesime risultanze costituiscono, pertanto, il fondamento per l'individuazione del contributo di cui all'art. 9 della L.R. 6/2008 il cui ammontare, relativo al singolo consorziato, è determinato, eventualmente, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10 della medesima legge.

Articolo 45 – Rendiconto

1) Il Consiglio dei delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto, entro il 30 di giugno dell'anno successivo, il rendiconto della gestione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente il quale dimostra i risultati della gestione e comprende il Conto del bilancio, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Articolo 46 – Conto del Bilancio

1) Il Conto del bilancio, che dimostra i risultati dell'esercizio del bilancio, in rapporto alle previsioni di quest'ultimo, comprende:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, versate o rimaste da versare;
- le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenze e in conto residui;

- il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;
- le minori o maggiori entrate e le minori o maggiori spese.

2) Al conto del bilancio è allegata la dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria derivante dalle sole poste relative a capitoli inerenti le somme ricevute al fine di cui al comma 7 dell'art. 32 del presente Statuto.

Articolo 47 – Stato Patrimoniale

1) Lo stato patrimoniale, redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2424 e seguenti del Codice Civile, per quanto applicabili, deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

- le attività e le passività finanziarie;
- i beni mobili ed immobili;
- ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2) Lo stato patrimoniale deve inoltre contenere i punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

3) Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare del Consorzio alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione del rispettivo valore, delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Articolo 48 – Conto economico

1) Il Conto economico, redatto secondo le disposizioni contenute negli artt. 2425 ss del Codice Civile, per quanto applicabili, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione reddituale secondo il criterio della competenza economica.

Articolo 49 – Nota integrativa

1) La nota integrativa, redatta secondo le disposizioni contenute negli artt. 2427 ss del Codice Civile, per quanto applicabili, espone i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio e le modificazioni intervenute nelle attività e passività rispetto all'anno precedente, motivandone le ragioni.

Articolo 50 – Norma di rinvio

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto in materia di bilancio e contabilità valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità approvato in conformità agli indirizzi ed alle direttive approvate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 6/2008, così come sostituito dall'articolo 2, lettera a) della L.R. 30 novembre 2016, n. 31.

Articolo 51 – Piano di classifica

1) Ai fini di cui al comma 4 dell'art. 44 del presente Statuto ed in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art 9 e dall'art. 32 della L.R. 6/2008, il Consorzio di Bonifica adotta un Piano di classifica, predisposto ai sensi e con le modalità di cui al citato art. 32, per l'individuazione dei benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo nonché per stabilire gli indici per la quantificazione dei medesimi e la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi.

2) Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, approva il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio individuati nel piano di classifica.

Articolo 52 – Catasto consortile

1) Il Consorzio istituisce il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo. Il catasto consortile, aggiornato annualmente ai fini dell'elaborazione dei ruoli di contribuenza nonché ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al voto con le procedure di cui all'art. 31 della L.R. 6/2008, costituisce parte integrante del sistema informativo agricolo regionale.

Articolo 53 – Entrata in vigore

1) Il presente Statuto, pubblicato ai sensi dell'art. 16 della L.R. 6/2008, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegato A: Perimetro del Comprensorio di Bonifica scala 1:200.000